

NOTA DI ANALISI E COMMENTO CISL

Legge di bilancio 2022

PREMESSA

La Ldb non si discosta da quanto indicato nel Documento Programmatico di Bilancio e dall'impostazione della NADEF. La manovra in deficit supera di poco nel 2022 i 23 miliardi di euro mentre l'indebitamento sale a 29,9 mld nel 2023, ed è pari a 25,6 mld nel 2024.

L'intervento correttivo di 23 mld in deficit opera, sulla base dei dati NADEF, su un ammontare di spesa pubblica finale tendenziale 2021 pari a 1.000 miliardi, determinando un deficit programmatico 105 mld, pari al 5,65% del PIL.

Come indicato nella NADEF e nel DPB si tratta quindi di una manovra espansiva che segna un punto di svolta dopo le manovre degli ultimi anni: riduzione della pressione fiscale per 12 mld; investimenti pubblici per 540 mld nei prossimi 15 anni, comprese le risorse del PNRR; politiche sociali affidate per 3 mld alla riforma degli ammortizzatori sociali e per 1 mld al Reddito di cittadinanza; conseguente riduzione del rapporto fra debito e Pil.

È necessario che la crescita sia strutturale, qualitativa, equa, sostenibile, caratteri distintivi che differenziano, secondo Draghi, la manovra di bilancio 2022 dalle precedenti e le conferiscono un'efficacia decisamente maggiore nella gestione degli storici squilibri del nostro Paese, dal debito pubblico alle diseguaglianze sociali, segnando una vera e propria linea di discontinuità.

Si tratta, a ben vedere, di un'impostazione molto vicina alla strategia in tre mosse che la Cisl ha proposto dall'inizio della pandemia: risposta emergenziale; radicamento strutturale della crescita; incorporazione nel nuovo ciclo di crescita di lungo periodo degli elementi genetici di sostenibilità sociale ed ambientale costitutivi di un nuovo modello di sviluppo.

Tuttavia è una manovra che risente chiaramente della composizione eterogenea del governo e che rinvia la soluzione di alcuni punti nodali che compromettono anche l'aspetto "sociale" della legge. Strutturalità significa, infatti, cambiare gli elementi costitutivi di un aggregato economico e sociale e la sua proiezione di lungo periodo. La sostenibilità non può che essere strutturale.

Il nostro Paese ha alle spalle quasi un ventennio di declino. Il PIL pro capite è cresciuto del 18% nell'area euro e del 26% nell'UE; in Italia è diminuito dello 0,8%.

La NADEF, il Documento programmatico di bilancio e la Legge di bilancio sono accomunati da una logica autoreferenziale. Misurano la crescita del nostro Paese in rapporto a sé stessa, anziché al benchmark europeo.

Ne consegue che l'obiettivo non può limitarsi al ritorno al 2019 ed al recupero della mancata crescita 2020 ma deve puntare, almeno, al ritorno nella media del Pil pro capite dei Paesi UE.

Si tratta di una strategia che richiede la coerente integrazione fra PNRR e Riforme, associata all'unico modello di governance in grado di gestire un tornante storico fra i più complessi che l'Italia abbia vissuto dal dopoguerra: un grande Patto fra Governo e Parti sociali.

TITOLO II - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Articolo 2- Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale

Sono previsti 8 miliardi annui a decorrere dal 2022 da destinare alla riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi.

Con appositi provvedimenti normativi le risorse andranno a ridurre l'Irpef con l'obiettivo di ridimensionare il cuneo fiscale e le aliquote marginali effettive attraverso due direttrici: riduzione di una o più aliquote, revisione organica del sistema delle detrazioni da lavoro dipendente e del trattamento integrativo.

Per le imprese l'intervento riguarderà la riduzione dell'aliquota Irap.

Commento

Il testo della norma sembra più quello di una delega che non un articolo della Legge di bilancio; resta infatti indefinita la modalità dell'intervento e non viene precisato il perimetro dell'azione riformatrice. La norma specifica solo che saranno ridotte una o più aliquote (né quali né di quanto) e rivisto l'insieme delle detrazioni da lavoro dipendente (senza specificare l'entità della revisione e come questa sarà realizzata). Si può solo ipotizzare che l'intenzione sia quella di rivedere la detrazione da lavoro aggiuntiva insieme al bonus 80 euro. Oppure semplicemente incrementare il valore della detrazione stessa. In ogni caso, viene tracciato un percorso senza esplicitare "come" e "quanto" comprimendo la possibilità di analisi e valutazione.

In questa prima fase si tratterebbe di un intervento abbastanza limitato su due soli aspetti dell'Irpef. Per valutare questa norma è però indispensabile sapere quali siano le intenzioni sui successivi passi della riforma e soprattutto come questa anticipazione della riforma fiscale si collegherà alla legge delega recentemente approvata. Rimanendo al testo della norma, non si rintracciano gli elementi di una riforma complessiva come la Cisl chiede da tempo.

Per quel che riguarda le risorse, poiché il fondo è pluriennale e le risorse sono stanziare a decorrere dal 2022, l'intenzione sembra quella di supportare la revisione del sistema fiscale con uno stanziamento che garantisca una stabilità nel tempo. Il che incoraggerebbe sulla prospettiva riformatrice.

Per quel che riguarda il 2022, Se la limatura Irap vale 3,5 mld (come più volte annunciato), resteranno circa 4,5 mld per intervenire sull'irpef in questa prima fase. Risorse sicuramente esigue per poter efficacemente intervenire su aliquote e detrazioni. Inoltre, dovrà essere chiarito come le regioni saranno "ristorate" dall'intervento sull'Irap, escludendo per la Cisl la possibilità di inasprire le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef e riduzioni della spesa sanitaria regionale per compensare il mancato gettito dell'Irap.

Considerando i beneficiari potenziali dell'intervento tratteggiato, osserviamo che la eventuale riduzione delle aliquote Irpef riguarderebbe sia lavoratori che pensionati mentre quello sulle detrazioni da lavoro escluderebbe i pensionati.

Articolo 3 – Differimento plastic tax e sugar tax

Viene ulteriormente posticipata a gennaio 2023 l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax sulle quali la Cisl aveva già espresso forti perplessità rispetto alle possibili ricadute sull'occupazione.

Articolo 4 - Aliquota Iva del 10% per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili

Viene stabilita l'aliquota al 10% per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili.

Commento

La norma – pur condivisibile - ci sembra troppo circoscritto per potersi configurare come un intervento organico sull'Iva. Possiamo inserirla tra le micronorme che la stessa delega ritiene necessario "riorganizzare".

Inoltre, sarebbe stato più opportuno inserire questi prodotti tra quelli rientranti nell'elenco dei beni di prima necessità (IVA al 4%)

Articolo 5 - Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione

L'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione; la copertura di tali costi è realizzata con oneri a carico del bilancio dello Stato inseriti nelle risorse a favore dell'Agenzia delle entrate. In prima attuazione il finanziamento è definito in 900 milioni di euro. Alla copertura di questi oneri si provvede anche con quote a carico dei debitori (spese esecutive e spese di notifica) e una quota a carico degli enti creditori all'atto del riversamento.

L'entrata in vigore è stabilita a gennaio 2022.

Articolo 6 -Esenzione bollo su certificazioni digitaliViene estesa al 2022 l'esenzione del bollo sulle certificazioni digitali.

Articolo 7 – Detassazione redditi dominicali

E' stabilita la proroga al 2022 della detassazione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

Articolo 9 - Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

(Cfr imprese)

Articolo 40 - Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani

(cfr politiche giovanili)

Articolo 158- Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

(cfr ambiente)

TITOLO III - CRESCITA E INVESTIMENTI

Articolo 9 – Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

Sono previste proroghe all'ecobonus 110% (prevedendo anche la demolizione e ricostruzione) per gli istituti autonomi case popolari (IACP), estese anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Le spese per il fotovoltaico (trainato da ecobonus e sismabonus) potranno essere portate in detrazione fino al 30 giugno per gli interventi effettuati da persone fisiche (comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (inquadriati come ristrutturazione edilizia), la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura:

del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;

del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche (unifamiliari), che hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la verifica di congruità dei costi (per gli interventi di ecobonus 110% e sismabonus 110%) potrà essere effettuata in riferimento ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 stessa.

Coloro che accedono all'ecobonus ordinario, per gli interventi di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 63/2013, la scadenza è il 31 dicembre 2024.

Proroga per il Bonus ristrutturazioni al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013, commi:

- 1) ristrutturazione ordinaria;
- 2) sismabonus ordinario.

Le proroghe si portano dietro anche il sismabonus potenziato; quindi il sismabonus al 70% e 80% nel caso di riduzione del rischio sismico rispettivamente di una e due classi, e il sismabonus 75% e 85% se le riduzioni di classe avvengono per i condomini.

Sostituito l'articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 che ha istituito il bonus mobili e adesso prevede che la detrazione possa essere utilizzata fino al 2024 sempre nella misura del 50% ma su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Il bonus verde previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che potrà essere fruito per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

Il bonus previsto dall'art. 1, commi 219-224 del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la cui detrazione del 90% è prevista per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte), viene estesa anche al 2022 ma con una aliquota del 60%.

Commento

La Cisl accoglie positivamente la proroga della detrazione, visti gli effetti positivi sia dal punto di vista economico/occupazionale che per quanto riguarda il miglioramento e l'efficientamento del patrimonio immobiliare. D'altro lato, non si comprende perché limitare il bonus relativo al 2023 solo a condomini e case popolari escludendo le unità immobiliari unifamiliari e plurifamiliari. Possedere una villetta indipendente o all'interno di un contesto cosiddetto "a schiera" non necessariamente significa essere facoltoso, per cui sarebbe auspicabile ipotizzare la proroga del bonus legandolo all'ISEE, come d'altronde previsto per il 2022.

Riteniamo inoltre opportuno stabilire la obbligatorietà di messa a sistema del bonus 110% con la "prevenzione sismica" e "risparmio energetico". Il rischio è che così riproposto, possa derubricare la "sicurezza" dei fabbricati, in un paese come il nostro costruito in larga parte su un territorio statisticamente propenso ad eventi sismici.

È chiara la necessità di estendere, inoltre, per i progetti co-finanziati o per il partenariato pubblico-privato, le condizioni di protezione della qualità del lavoro, che troviamo invece negli affidamenti pubblici, con chiaro riferimento all'applicazione contrattuale.

Articolo 10 - Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Prorogato il credito di imposta previsto per gli investimenti per nuovi beni strumentali, per il programma Transizione 4.0, in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, in design e ideazione estetica, di innovazione tecnologica in funzione della transizione ecologica e digitale 4.0.

Nel merito, per quanto riguarda i beni strumentali e transizione 4.0 si prorogano di un anno le stesse condizioni previste dalla legge finanziaria precedente. Successivamente per quanto riguarda i beni strumentali le misure previste sono dimezzate fino al 31 dicembre 2025. Sui beni legati a Transizione 4.0 invece la riduzione è graduale risultando dimezzato all'ultimo anno.

Nel caso invece del credito di imposta per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo per il 2022 aumenta per il primo anno dal 12 al 20% con un limite di 4 milioni di euro (erano 3) per poi dimezzarsi al 10% con massimale di 5 milioni di euro per gli anni successivi fino al 31 dicembre 2031

- innovazione tecnologica aumenta per il primo anno dal 6 al 10 % con un limite di 2 milioni di euro (erano 1,5) per poi dimezzarsi al 5 % con lo stesso massimale fino al 31 dicembre 2025
- design e ideazione estetica aumenta per il primo anno dal 6 al 10% con un limite di 2 milioni di euro (erano 1,5) per poi dimezzarsi al 5 % con lo stesso massimale fino al 31 dicembre 2025
- innovazione tecnologica legata alla transizione ecologica e al digitale 4.0 aumenta per il primo anno dal 10 al 15% con un limite di 2 milioni di euro (erano 1,5) per poi tornare al 10% con un limite di 4 milioni di euro nel 2023 e arrivando al 5 % per lo stesso massimale nei due anni successivi fino al 2025.

Commento

Una misura attesa e assolutamente necessaria, peraltro giustamente affiancata nei tempi alle linee previste nel PNRR. Apprezzabile lo sforzo fatto su ricerca e transizione ecologica anche se per gli anni a venire le riduzioni previste sono indicatori che rischiano di abbassarne l'efficacia.

Articolo 11 - Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"

Viene rifinanziata la Nuova Sabatini a favore delle PMI con 240 mil di euro per gli anni 2022 e 2023, 120 mil per i successivi tre anni e 60 mil per il 2027 per un totale di 900 milioni.

Commento

Rifinanziata anche questa misura per gli anni successivi, a conferma del bisogno di strumenti finanziari a favore delle PMI che peraltro fino a questo strumento si sono rivelati efficaci.

Articolo 12 - Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese

Per il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese sono previsti:

- il rifinanziamento del fondo rotativo previsto dal DL 251 del 28 maggio 1981 per 1,5 mld di euro per ogni anno dal 2022 al 2026
- incremento della dotazione del Fondo per la Promozione Integrata previsto dal DL 18 del 17 marzo 2020 di 150 mil di euro per ogni anno dal 2022 al 2026

Commento

Anche in questo caso misura attesa ed efficace.

Articolo 14 - Fondo di garanzia per le PMI

È prevista la proroga del fondo di garanzia che però dal 1° aprile 2022 non sarà più a titolo gratuito ma previo il pagamento di una commissione. Tutte le garanzie entro i 30.000 euro passano dal 90 all'80 % mentre per quelle oltre i 30 mila restano solo se finalizzati ad investimenti. Le coperture per i prestiti per la liquidità scendono al 60%.

Il fondo avrà una disponibilità di 210 mld di euro di cui 160 mld a copertura degli impegni assunti fino al 31 dicembre del 2021 e 50 mld come limite massimo per impegni assumibili nel corso del 2022. La

dotazione è incrementata di 520 mil di euro per il 2024, di 1,7 mld per il 2025, 650 mil nel 2026 e 130 mil per il 2027, per un totale complessivo di 3 mld.

Articolo 17 - Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini

Viene prorogato a tutto il 2022 la misura che prevede la sospensione del mutuo per coloro che hanno registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza delle restrizioni Covid. Il provvedimento prevede anche un allargamento della platea, rivolgendosi oltre che ai lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche agli imprenditori individuali e i soggetti previsti dall'articolo 2083 del codice civile, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, ai contraenti di mutui che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia, ai sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito dei 18 mesi di sospensione del pagamento delle rate. Viene inoltre estesa l'ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400 mila euro e la non necessità di presentare l'ISEE.

Commento

La Cisl condivide l'estensione della norma, visto il perdurare delle difficoltà legate al protrarsi della pandemia, ed accoglie molto positivamente sia l'allargamento della platea dei fruitori che l'innalzamento del tetto del mutuo slegato all'ISEE.

Articolo 18 - modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

Vengono modificate le regole di incentivazione per le aggregazioni tra imprese per il 2022 partendo dalle misure previste da quelle previste dalla legge di bilancio del 2021 e dal DL 34/2019

Commento

Valutiamo positivamente la proroga e il potenziamento del fondo di garanzia per i prossimi anni anche se viene a mancare la totale gratuità e la riduzione delle percentuali che tengono conto della crisi pandemica non ancora superata e soprattutto delle sfide previste dalle opportunità presenti nel PNRR. Bene la proroga della Gasparrini e bene anche se migliorabili le misure in tema di aggregazioni tra imprese su cui servirebbe maggiore coraggio.

Articolo 24 - Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

(Cfr Previdenza)

Articolo 104 comma 3 - Misure a sostegno della ricerca

(cfr Ricerca)

Articolo 153 - Fondo per il sostegno alla transizione industriale

(Cfr Ambiente)

TITOLO IV – LAVORO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

CAPO I - RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Articolo 20 - Rifinanziamento RdC

Prevede un rifinanziamento strutturale annuo del Fondo per il Reddito di Cittadinanza leggermente superiore a un miliardo di euro.

Commento

E' importante questo nuovo finanziamento del Rdc, che dimostra la rilevanza che ha questa misura attualmente all'interno del nostro sistema di welfare e la volontà del governo di sostenerla quanto è necessario in base all'evoluzione della situazione economica nel nostro paese. Il previsto aumento del finanziamento è funzionale a coprire l'ampliamento della platea dei beneficiari che si attende a seguito delle ripercussioni della recente crisi pandemica sul nostro quadro economico.

Con l'Alleanza contro la povertà abbiamo chiesto una serie di modifiche allo strumento che in parte, soprattutto con riguardo all'incremento della scala di equivalenza a favore dei minori e all'allentamento dei vincoli anagrafici per i cittadini stranieri, avrebbero richiesto un finanziamento più elevato della misura. L'introduzione dell'assegno unico e universale potrebbe risolvere almeno in parte lo squilibrio del RdC a sfavore delle famiglie con minori e numerose, mentre resta da affrontare come si deve la questione relativa agli stranieri. Infine un allentamento del vincolo aggiuntivo sul patrimonio mobiliare, come da noi suggerito, non avrebbe comportato costi eccessivi ed avrebbe permesso un ampliamento della misura in favore di una parte delle famiglie che hanno dovuto far ricorso al Rem, una misura temporanea ed incondizionata, dando loro una maggiore certezza economica e una speranza di inclusione socio-lavorativa. L'insieme di queste modifiche andrebbe comunque riconsiderato e finanziato in futuro magari anche, una volta finita l'emergenza pandemica, attraverso un riequilibrio degli importi del sostegno economico tra la componente base e la componente affitto da noi proposto già nel 2019.

Articolo 21 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

Contempla un processo di verifica più accurato a carico dell'INPS dei beni patrimoniali eventualmente posseduti all'estero in modo da quantificare adeguatamente il patrimonio all'interno dell'ISEE per l'accesso alla prestazione. Prevede inoltre l'inclusione dell'assegno temporaneo per i figli nel ricalcolo reddituale dell'ISEE per l'accesso alla prestazione.

La quantificazione ridotta all'80% del reddito da lavoro dipendente nel calcolo del beneficio diventa permanente e onnicomprensiva, mentre prima riguardava solo i redditi percepiti a seguito di una variazione della situazione occupazionale e fino al rinnovo dell'ISEE (dunque non più di un anno).

La comunicazione di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo deve essere effettuata il giorno antecedente all'avvio di tale attività e non più entro trenta giorni per poter continuare a beneficiare della prestazione.

Per essere processabile dall'INPS la domanda per l'RdC effettuata deve già contenere l'immediata disponibilità a al lavoro da parte di tutti i componenti del nucleo familiare che sono soggetti a tale condizionalità in base alla normativa vigente.

I beneficiari nell'ambito del Patto per il Lavoro sono obbligati ad accettare almeno una di due offerte congrue invece delle tre previste in precedenza.

La durata di fruizione del beneficio non rileva più ai fini della congruità dell'offerta di lavoro. Sempre a tale riguardo, la prima offerta viene considerata congrua se dista entro 80 Km dal luogo di residenza del beneficiario o comunque è raggiungibile in non più di 100 minuti attraverso il trasporto pubblico, mentre la seconda offerta può essere collocata su tutto il territorio nazionale se a tempo indeterminato o entro le medesime restrizioni della prima se a tempo parziale o determinato (in precedenza i limiti di distanza erano nei primi dodici mesi rispettivamente per la prima la seconda e la terza offerta: 100 Km, 250Km e ovunque). I Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti, nell'ambito dei progetti utili alla collettività (PUC), e lo svolgimento delle relative attività deve essere a titolo gratuito e non costituire per i beneficiari rapporto di lavoro con gli stessi.

I Comuni devono effettuare delle verifiche campionarie sull'effettiva correttezza dei dati anagrafici dei richiedenti e dei beneficiari del RdC. E' previsto in ogni caso un controllo preventivo da parte dell'INPS con eventuale ausilio dei Comuni per i dati di residenza, soggiorno e cittadinanza.

Aumentano le tipologie di reati di una certa gravità che se accertati con condanna definitiva determinano la revoca retroattiva con conseguente restituzione del beneficio derivante dalla prestazione.

E' prevista la decadenza del RdC se il percettore non si presenta al Centro per l'impiego entro il termine prefissato, così come se non accetta almeno una delle due offerte congrue.

Gli incentivi contributivi sono concessi non più solo al datore di lavoro che assume il beneficiario a tempo pieno e indeterminato ma anche a quello che assume a tempo parziale o determinato o tramite contratto di apprendistato. Per facilitare l'assunzione dei beneficiari del RdC le agenzie per il lavoro ricevono il 20% dell'importo dell'incentivo previsto per il datore di lavoro per ogni soggetto assunto grazie alla loro mediazione.

Qualora il beneficio mensile relativo al RdC sia superiore a 300 euro, non vi siano nella famiglia ricevente minori con età inferiore ai tre anni o disabili gravi o non autosufficienti, la famiglia sia soggetta in base alla normativa al rispetto della condizionalità (attraverso un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale), esso viene ridotto di 5 euro ogni mese a partire dal sesto mese di percezione del medesimo. Tale riduzione viene sospesa dal momento in cui uno dei componenti del nucleo ricevente abbia avviato da almeno un mese un'attività lavorativa.

Il provvedimento interviene anche sul dlgs 150/2015 definendo un'offerta congrua per i percettori di RdC come "superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo ... riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro", nonché "con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi."

Commento

E' positivo che si consenta di cumulare almeno in parte (il 20%) il reddito da lavoro con il sussidio proveniente dal RdC, perché ciò permette di arginare in qualche misura la "trappola di povertà". E' un significativo passo in avanti verso la possibile inclusione lavorativa dei beneficiari anche se la quota di cumulo prevista è inferiore a quanto richiesto dall'Alleanza contro la povertà (il 40%).

Risulta positiva la verifica preventiva dei requisiti anagrafici da parte dell'INPS e quella che dovranno effettuare i Comuni anche in corso d'opera, poiché tende ad arginare da subito una possibile indebita fruizione della prestazione da parte dei non aventi diritto.

Come accennato nel commento al precedente articolo avremmo auspicato significative modifiche migliorative anche con riguardo al disegno dello strumento e al miglioramento dell'intero percorso d'inclusione socio-lavorativa (si vedano in proposito le 8 richieste dell'Alleanza sul RdC presentate al

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla stampa), perché riteniamo che il Reddito di Cittadinanza non debba essere concepito in prevalenza come uno strumento d'ingresso nel mondo del lavoro quanto piuttosto come una fondamentale misura di sostegno minimo al reddito soggetta a condizionalità e volta laddove possibile all'inclusione dei beneficiari, che deve essere resa quanto più possibile efficace ed adeguata rispetto alla platea di riferimento. Quindi, il tipo di disegno ed ancor più di lettura che viene fatta rispetto allo strumento rischia, da un lato di non poter rendere efficace, anzi, addirittura plausibile il raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, e questo neppure se fosse possibile (a breve) realmente godere di un sistema di servizi all'impiego realmente efficiente. Dall'altro si potrebbe prestare il fianco ad una superficiale lettura di complessiva inutilità dello strumento stesso, che nel solco delle attuali e future contrapposizioni politiche rischierebbe di farci tornare indietro nel tempo.

CAPO II – PENSIONI

Articolo 23 – Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata - Quota 102

La normativa relativa a quota 100 viene modificata prevedendo per il solo anno 2022 la possibilità di andare in pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi (quota 102) che devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2022. Chi raggiunge entro tale data il requisito potrà accedere alla pensione anche successivamente. Il personale del comparto Scuola e AFAM può presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Commento

Quota 102 non risponde all'idea di flessibilità nell'accesso alla pensione sollecitata nella piattaforma sindacale unitaria e quindi per la Cisl non può essere considerata una soluzione adeguata ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici. Intervenire sul sistema pensionistico per disegnarlo in direzione di maggiore equità non si esaurisce nel prevedere una o più quote, ma significa intervenire sugli aspetti che finiscono per discriminare nell'accesso alla pensione in base al livello retributivo. Per questo la Cisl sollecita il Governo ad aprire un confronto sulla previdenza in senso ampio che guardi ai giovani e a coloro che, dopo lunghi anni di precarietà lavorativa, otterranno pensioni di importo assolutamente insufficienti. La flessibilità nell'accesso alla pensione si colloca sulla linea di questo orizzonte poiché è necessario recuperare nel sistema previdenziale una forte attenzione alla sostenibilità sociale.

Per quanto riguarda lo specifico della norma prevista nella bozza della legge di bilancio, trattandosi di una modifica ai precedenti requisiti, sono di conseguenza confermate tutte le altre condizioni già previste per quota 100, tra cui: l'applicazione della finestra con il differimento nel pagamento del primo rateo di pensione di 6 mesi per i dipendenti del settore pubblico e di 3 mesi per il settore privato e l'incumulabilità dal primo giorno di decorrenza della prestazione fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni più aspettativa di vita) con redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, fatta eccezione per quello derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Articolo 24 - Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

Viene previsto un fondo per favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. E' prevista una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Un decreto del Mise di concerto con il MEF e il Ministero del lavoro da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà definire criteri, modalità, procedure di utilizzo delle risorse.

Commento

La finalità di questo fondo pare diretta a favorire qualche forma di flessibilità per accedere alla pensione per i lavoratori della piccola e media impresa in crisi. Aver rinviato ad un decreto interministeriale la definizione di tutte le caratteristiche di funzionamento del fondo non consente di formulare un giudizio compiuto. E' tuttavia sicuramente auspicabile che nell'elaborazione del decreto sia aperto un confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 25 - Modifica della normativa sull'APE sociale

L'Ape sociale viene prorogato fino al 31/12/2022 prevedendo alcune modifiche:

- è eliminato il requisito che prevedeva un intervallo di 3 mesi tra la fine dell'ammortizzatore sociale e il diritto l'Ape.
- viene riformulato l'elenco delle attività gravose che danno diritto all'Ape che da 15 passano a 23 con la previsione di raggruppamenti diversi come di seguito indicato.

ALLEGATO A all'articolo 25 "Modifica della normativa sull'APE sociale"

Professioni sulla base della classificazione Istat
2.64 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.21 - Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 - Operatori della cura estetica
5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate
8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Le risorse a copertura della misura sono incrementate di 141,4 milioni € per il 2022, 275,0 milioni € per il 2023, 247,6 milioni € per il 2024, 185,2 milioni € per il 2025, 104,5 milioni € per il 2026 e di 16,9 milioni € per il 2027.

Commento

La proroga e l'ampliamento delle categorie dei gravosi così come l'eliminazione dell'intervallo di 3 mesi sono elementi positivi, ma il sindacato chiede da tempo che l'Ape venga assunto come misura strutturale. Inoltre, dalle bozze del documento finale della Commissione di studio de lavori usuranti e gravosi, l'elenco delle mansioni risultava più ampio.

La scelta di intervenire con un nuovo elenco di attività gravose riferito alle sole norme relative all'Ape sociale (comma 179 art. 1 legge 232/2016) crea un disallineamento rispetto all'elenco previsto per l'accesso alla pensione precoci (comma 199 art. 1 legge 232/2016) che rimane, pertanto, quello precedente relativo a 15 categorie. Sarà quindi indispensabile che tale discrasia sia recuperata in sede di iter parlamentare.

Articolo 26 – Opzione donna

Viene prorogata di 1 anno la possibilità di pensionamento per le lavoratrici che scelgono il calcolo interamente contributivo tramite la pensione con “opzione donna” ma è aumentato di 2 anni il requisito dell'età. Potranno, pertanto, accedere a questa forma di pensionamento anticipato le lavoratrici che entro il 31/12/2021 abbiano raggiunto 35 anni di contributi e 60 anni di età se dipendenti e 61 anni se autonome (il decreto legge n. 4/2019 aveva portato rispettivamente a 58 anni e 59 anni il requisito originariamente previsto dalla legge 243/2004 di 57 e 58 anni).

Non viene modificato il regime delle “finestre mobili”, di conseguenza per le dipendenti il primo assegno sarà erogato a 61 anni (12 mesi di finestra) e per le autonome a 62 anni e mezzo (18 mesi di finestra).

Commento

La Cisl non condivide l'innalzamento del requisito anagrafico dell'età per accedere ad opzione donna addirittura di due anni. La richiesta di proroga di questa prestazione è contenuta nella piattaforma unitaria ma continuare ad aggravare la i requisiti pensionistici delle donne, anche quando tale scelta comporta una significativa riduzione dell'assegno per effetto del calcolo contributivo, è assolutamente criticabile.

Articolo 27 - Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In relazione alla specificità del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, viene istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'adozione di provvedimenti normativi diretti alla progressiva perequazione del regime previdenziale tramite:

a) misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrative delle forme pensionistiche complementari per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Almeno il 50% delle risorse indicate deve essere destinato alle forme pensionistiche complementari.

Commento

E' sicuramente positivo che siano finalmente stanziati risorse per attivare anche presso le Forze armate, di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco forme pensionistiche complementari, dal momento che la mancanza di tale possibilità per questi comparti rappresenta un grave vulnus dei diritti dei lavoratori. Sarà tuttavia necessario verificare se le risorse messe a disposizione siano effettivamente sufficienti.

Articolo 28 - Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 DPR 1092/1973

Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, una aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Gli oneri della misura sono quantificati in 28.214.318 € per il 2022, 32.527.983 € per il 2023, 46.764.831 € per il 2024, 39.840.709 € per il 2025, 43.000.595 € per il 2026, 46.901.974 € per il 2027, 49.248.807 € per il 2028, 49.927.172 € per il 2029, 54.721.615 € per il 2030 e 57.469.415 € per il 2031.

Commento

La norma risolve positivamente un annoso problema oggetto di ampio contenzioso relativo alla applicazione dell'articolo 54 del DPR 1092/1973 che viene così esteso anche al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che prima ne era escluso consentendo l'incremento dell'aliquota di rendimento ai fini del calcolo della pensione.

Articolo 29 - Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti (INPGI)

Dal 1° luglio 2022 viene trasferita all'INPS la funzione previdenziale svolta dall'INPGI in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (cosiddetto INPGI 1).

Da tale data sono iscritti all'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, e, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma

Il loro regime pensionistico viene uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps secondo il principio del pro-rata, pertanto l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ai soggetti per i quali il primo accredito contributivo è compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui alla legge art. 2 comma 18 della 335/1995, viceversa il massimale contributivo si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con

primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI a tale data, conseguono il diritto alla pensione secondo la normativa INPGI.

Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti viene integrato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei giornalisti per le questioni che li riguardano.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI, dal 2024 secondo la normativa INPS. Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'INAIL al quale affersisce la relativa contribuzione. Dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato tra i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021 è inquadrato presso l'INPS. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio viene emanato un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Mef e il Ministro della Pubblica amministrazione che definisce le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie date. La procedura di selezione termina entro 3 mesi dalla emanazione del decreto ministeriale.

Per favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da dirigenti dell'INPGI e dell'INPS con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato sono corrisposti gettoni, compensi, comunque denominati.

Entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge di bilancio con decreto del Ministro del lavoro viene disposta l'integrazione del CIV INPS con 2 membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e fino al 1° luglio 2022 gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti e sono previste scadenze specifiche per l'adozione e la trasmissione del rendiconto.

Inoltre, entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, per l'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'Istituto Istituito è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Commento

L'INPGI versa da molti anni in situazione di grave sbilancio economico che ha raggiunto nel 2020 l'apice di circa 250 milioni. Molteplici le ragioni che affondano soprattutto nella grave e prolungata crisi dell'editoria e nelle specifiche caratteristiche delle prestazioni pensionistiche erogate. Con il trasferimento all'INPS si

garantisce la tutela previdenziale degli iscritti. L'auspicio è che il trasferimento possa essere gestito in modo più efficace e lineare di quanto sia avvenuto nel corso degli ultimi anni con gli altri enti di previdenza già transitati presso il nostro principale istituto di previdenza.

CAPO III - ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 32 – Integrazione salariale per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria

Il trattamento di integrazione salariale autorizzato ai dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria può essere concesso per una durata complessiva di 12 mesi, e può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti prevede un finanziamento pari a 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Viene stabilito che la prestazione di integrazione salariale sia integrata utilizzando una quota il Fondo di Solidarietà del trasporto aereo che garantisca al lavoratore un trattamento complessivo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento. Tuttavia il massimale può essere innalzato fino ad un massimo dell'80% con apposito decreto del Mef e del Ministero del Lavoro, qualora dal monitoraggio delle prestazioni dovessero emergere risparmi di spesa rispetto allo stanziamento.

A carico del Fondo dovranno essere realizzati programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A tale scopo, il Fondo di Solidarietà è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 99,9 milioni di euro per l'anno 2023

Commento

La previsione della copertura sugli ammortizzatori sociali anche per i periodi successivi alla cessazione dell'amministrazione straordinaria è da considerarsi un primo passo positivo, ma ancora non sufficiente, dovendo accompagnare e traguardare l'obiettivo di arrivare fino al 2025, coprendo tutta la durata del piano industriale di Ita, presupponendo il massimo assorbimento del personale della ex Alitalia. Apprezzabili le previsioni necessarie al mantenimento, per tutti le lavoratrici e tutti i lavoratori, delle certificazioni ed abilitazioni necessarie al volo. Positivo il rifinanziamento del fondo di solidarietà.

Articolo 33 - Congedo di paternità

Vengono resi strutturali – in linea con le raccomandazioni europee - n.10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, dal 2021 e la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un giorno ulteriore, se la madre rinuncia corrispettivamente ad un giorno di congedo obbligatorio di maternità.

Commento

Si rammenta che il congedo obbligatorio di paternità era stato introdotto in via sperimentale negli anni 2013-2015 ed era giunto con successive proroghe sino al 2021, anno per il quale era stato già previsto un innalzamento a 10 giorni.

L'investimento in strutturalità del congedo di paternità è una previsione importante, che va nella direzione indicata dalla Direttiva Work Life Balance: Purtroppo non si coglie l'occasione, d'altro canto, per un più

complessivo investimento in un più articolato e indennizzato sistema dei congedi rivolti ai genitori. Inoltre del tutto non apprezzabile la possibilità di sostituire il diritto al congedo obbligatorio di maternità, che ha funzioni essenziali verso il benessere della madre così come verso il diritto del figlio o della figlia, con il congedo di paternità, seppure per la durata poco più che simbolica di una giornata.

Articolo 34 – Fondo povertà educativa

Viene prorogato fino al 2024 il Fondo, istituito sperimentalmente con un accordo tra Governo, Fondazioni di origine bancaria e terzo settore nel 2016, destinato al sostegno di interventi sperimentali per rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione di processi educativi dei minori. Da ultimo con il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 il Governo aveva già spostato in avanti la scadenza al 2023.

A questo fine viene confermato il rifinanziamento con 45 milioni di euro per l'anno 2023 e previsto un esborso di 25 milioni di euro per l'anno 2024, per finanziare il credito di imposta del 65% per le risorse che le Fondazioni "ex bancarie" conferiscono al Fondo.

Commento

Vista l'importanza delle iniziative ed interventi per contrastare la povertà educativa, anche in conseguenza dell'impatto che l'emergenza sanitaria ha avuto sui livelli di apprendimento, chiediamo che il finanziamento del Fondo divenga strutturale e che le diverse iniziative assunte siano oggetto di coordinamento.

Articolo 35 – Decontribuzione lavoratrici madri

Nel 2022, in via sperimentale, viene riconosciuto l'esonero del 50% del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro sul posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo di maternità obbligatorio, per un periodo massimo di un anno. Non cambia invece l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Articolo 36 – Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere

Il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere viene finanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2022 e con 52 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023. Tale strumento, adottato precedentemente al fine di finanziare interventi per il sostegno e il riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, con questo art. viene inoltre dedicato al sostegno alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione da parte delle imprese pubbliche e private di una certificazione della parità di genere, a cui siano connessi benefici contributivi per i datori di lavoro. Le modalità di attuazione sono stabilite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro con delega alle Pari Opportunità.

Commento

Si valuta positivamente il cospicuo finanziamento di risorse previsto ma riteniamo negativo il rinvio dal 2022 al 2023. Rispetto alla certificazione della parità di genere per le imprese, si ritiene fondamentale un pieno coinvolgimento del sindacato sia rispetto alla definizione dei requisiti, sia nel monitoraggio e nel controllo del rispetto delle condizioni previste.

Articolo 37 – Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere

In coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità elabora – con il contributo delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne – e adotta un Piano strategico per la parità di genere, con l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere una pari partecipazione nei diversi settori economici, affrontare il divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale. A questo fine, vengono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della PCM, una cabina di regia interistituzionale ed un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere. Nel comma 4 vengono stabiliti i componenti dell’Osservatorio (tra i quali sono indicate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), le cui funzioni sono di monitoraggio, analisi, studio e proposta di possibili strumenti di attuazione del Piano, nonché di valutazione dell’impatto delle attività. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, l’Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere alle imprese. La cabina di regia svolge invece una funzione di raccordo tra i vari livelli coinvolti, garantendo il coordinamento tra le attività a livello territoriale e quelle realizzate a livello centrale ed individuando e promuovendo buone pratiche condivise. Presso il dipartimento per le pari opportunità è inoltre istituito un sistema informativo che raccoglie dati disaggregati per genere e informazioni sulla certificazione, nonché l’albo degli enti accreditati. Il Presidente del Consiglio o l’Autorità politica delegata stabilisce per decreto i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere (in riferimento, in particolare, a retribuzione corrisposta e conciliazione vita lavoro), nonché il coinvolgimento delle RSA dei consigli territoriali o regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari.

Commento

Passo importante per dare attuazione alle strategie del Governo sulla parità di genere inserite nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Importante anche la composizione dell’Osservatorio che prevede tra gli altri anche i sindacati più rappresentativi a livello nazionale. Bene anche l’affiancamento all’Osservatorio di un Tavolo di lavoro sulla “certificazione di genere alle imprese”, una previsione in linea con la nuova Legge sulla parità salariale che prevede appunto misure premiali per le imprese che si adoperano per favorire parità di genere e pari opportunità nel proprio contesto lavorativo. Nota negativa, il passo indietro rispetto alla prima versione della manovra che prevedeva l’aumento di 10 milioni di euro annui anziché 5 a partire dal 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).

Pur condividendo fortemente l’adozione del Piano e degli strumenti ad esso collegati, si ritiene che i parametri minimi per il conseguimento della certificazione – fondamentali per il raggiungimento dei fini prefissati - vadano necessariamente concordati e stabiliti previo coinvolgimento delle parti sociali.

Articolo 38 – Disposizioni in materia di piano strategico nazionale contro la violenza di genere

Il Presidente del Consiglio dei Ministri elabora e adotta, con cadenza almeno triennale, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, le cui finalità sono le seguenti:

- a) Prevenzione attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività;

- b) Sensibilizzazione degli operatori nei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione rispettosa della rappresentanza di genere e della figura femminile;
- c) Promozione di un'adeguata formazione del personale della scuola e ideazione di una programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado volta a sensibilizzare, informare e formare gli studenti e le studentesse;
- d) Potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- e) Formazione delle professionalità che entrano in contatto con casi di violenza di genere o stalking;
- f) Accrescimento della protezione delle vittime;
- g) Promozione dello sviluppo e dell'attivazione di azioni di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza;
- h) Raccolta strutturata e aggiornata con cadenza annuale dei dati del fenomeno;
- i) Previsione di specifiche azioni che tengano conto delle diverse competenze ed esperienze delle associazioni del settore;
- j) Definizione di un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo.

Commento

Si accoglie con favore questo piano e se ne condividono tutte le finalità. Soprattutto nelle scuole, si riterrebbe molto importante dedicare alcuni momenti di approfondimento sui temi dell' "hate speech" e del "catcalling", fenomeni purtroppo in costante aumento anche nel nostro Paese.

Articolo 39 – Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi

Viene prorogato a tutto il 2022 il "Bonus prima casa" per i giovani under 36 con ISEE non superiore a 40 mila euro l'anno. Al Fondo di garanzia per la prima casa vengono assegnati 242 milioni di euro per il 2022.

Commento

La Cisl condivide la scelta dell'esecutivo di prorogare l'incentivo.

Articolo 40 – Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani

Per i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni (non compiuti) ed aventi un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71 che stipulano un contratto di locazione, viene stabilita una detrazione fiscale dall'imposta lorda pari a € 991,60 o, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000.

Commento

Pur ritenendo questa misura un importante aiuto e sostegno ai giovani che vogliono raggiungere una propria autonomia ed indipendenza, alla luce delle evidenti difficoltà che i ragazzi vivono nella ricerca di un'occupazione (aumentate ulteriormente a causa della pandemia) e di conseguenza nel raggiungimento di una vera indipendenza economica, si ritiene che occorrerebbe innalzare l'età prevista a 35 anni. Riteniamo inoltre che microinterventi – apprezzabili nel merito e nelle finalità – finiscano per rendere il nostro sistema fiscale sempre più complesso e sovradimensionato in termini di tax expenditures. Rendendo ancora più complessa una eventuale futura revisione delle spese fiscali.

Articolo 41 – Anno europeo dei giovani e fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni

Per la celebrazione dell'anno europeo dei giovani viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia EU. In virtù delle conseguenze causate dalla pandemia, viene istituito un fondo di intervento per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, sia comportamentali che derivanti dall'uso di sostanze. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Commento

Si auspica un pieno coinvolgimento delle organizzazioni giovanili nell'ideazione e nella realizzazione delle attività in quanto si ritiene che i giovani dovrebbero essere i reali protagonisti di questa iniziativa. Si riterrebbe inoltre importante, rispetto al tema delle dipendenze, focalizzarsi anche sulla "dipendenza digitale", fenomeno assai diffuso tra le giovani generazioni e che, a causa della pandemia, rischia addirittura di aumentare.

Articolo 42 – Istituzione del Centro nazionale del Servizio Civile Universale

Per sostenere le finalità e gli obiettivi del SCU ed assicurarne il compiuto potenziamento previsto nel PNRR, viene istituito il Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila. Il Centro ha lo scopo di garantire l'armonizzazione ed il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, potenziare l'acquisizione di competenze da parte dei volontari e favorire il processo di rigenerazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Per far fronte agli oneri di gestione del Centro, il Fondo è incrementato di 5 milioni di euro a partire dal 2022.

Commento

Questa iniziativa, rientra nel processo in atto verso i territori colpiti dal sisma del 2009 al fine di favorire la rigenerazione e la rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell'Aquila e dei territori colpiti dal terremoto.

Articolo 43 – Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

Vengono introdotti i livelli essenziali per la non autosufficienza, come insieme di interventi, servizi, attività e prestazioni integrate da garantire con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale da parte degli ambiti territoriali sociali (ATS). Per attuare i Leps, garantire l'omogeneità organizzativa degli ambiti e la ripartizione dei finanziamenti statali si prevedono linee guida e atti di programmazione integrata adottati mediante intesa in Conferenza Unificata, su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute e dell'Economia.

Nell'ambito dei Leps vengono definiti i servizi socio assistenziali per garantire la permanenza a domicilio degli anziani fragili e non autosufficienti erogati dagli ATS, prevedendo tre aree:

- l'assistenza domiciliare sia sociale che integrata con i servizi sanitari,
- soluzioni abitative solidali e adattamenti degli immobili;
- servizi di sollievo, compresi pronto intervento e sostituzione temporanea degli assistenti familiari; servizi di supporto gestionale, legale ed amministrativo dell'assistenza.

Il Servizio Sanitario nazionale e gli ATS garantiscono alle persone non autosufficienti l'accesso al sistema integrato socio sanitario attraverso i Punti unici di accesso presso le Case di comunità ed una valutazione multidimensionale tramite equipe (unità di valutazione multidimensionale) con personale di entrambi i comparti numericamente e adeguatamente formate, che provvede anche alla predisposizione del Progetto di assistenza individuale (PAI) integrato contenente interventi modulati sul bisogno e tendenti al mantenimento del proprio contesto di vita. Nel PAI vengono individuate anche le responsabilità degli operatori che intervengono nella presa in carico, nonché l'apporto della famiglia e di altri soggetti.

L'offerta diretta dei servizi di assistenza domiciliare da parte degli ATS può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento, che debbono remunerare operatori con rapporti di lavoro regolari tramite l'applicazione dei contratti collettivi o per l'acquisto di servizi da imprese qualificate. Inoltre per migliorare il lavoro di cura è previsto che le associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi, anche tramite enti bilaterali, possano sviluppare percorsi di formazione professionale. A tale fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL definiscono strumenti di sostegno alla formazione ed ai servizi di supporto come l'incontro domanda e offerta di lavoro.

Per potenziare il sistema dei servizi delle aree della domiciliarità e quelli relativi all'accesso e presa in carico indicati nell'articolo in oggetto, è incrementato il Fondo per le Non autosufficienze (attualmente con una dotazione di circa 669 milioni di Euro, cui si aggiungono soltanto per il prossimo anno ulteriori 40 milioni di euro) per un importo pari a 100/200/250 milioni di Euro per ognuno degli anni 2022/2023/2024 e di 300 milioni di Euro a regime a partire dal 2025. La relazione tecnica individua in 80/150/200/250 milioni per ogni anno la spesa preventivata per l'assistenza domiciliare ed in 20/50/50/50 milioni quella per potenziare con almeno 2 unità di risorse professionali sociali gli organici dei Pua e delle Unità di valutazione.

Entro 18 mesi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nei limiti delle risorse disponibili, sono definiti gli altri LEPS diversi dalla non autosufficienza nelle aree indicate dalla Legge 328/2000, integrando quelli già introdotti con la normativa precedente (es. quelli riferiti gli assistenti sociali) dando priorità a quelli previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e raccordandosi con quanto previsto dal potenziamento dei servizi a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

Commento

L'articolato va valutato positivamente perché affronta vari nodi critici, raccogliendo molte delle richieste avanzate dalle Oo.Ss. per infrastrutturare ed innovare il sistema dei servizi sociali e socio sanitari per la non autosufficienza.

Infatti definisce normativamente:

- *i primi livelli essenziali per la non autosufficienza, che dovranno anticipare e favorire la Legge di riforma complessiva prevista come collegato alla Legge di Bilancio e avvia un percorso individuare l'insieme dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;*
- *percorsi di presa in carico integrati socio sanitari, rafforzando i Pua e le Uvm nei quali deve operare personale del comparto sociale e sanitario ed adottando strumenti di valutazione multidimensionali dei bisogni di cura e di assistenza alla persona e piani integrati;*
- *l'area dell'assistenza domiciliare da garantire da parte degli ambiti sociali territoriali e la potenza per una migliore integrazione con la sanità, annoverando non soltanto i servizi di assistenza alla*

- persona non autosufficiente, ma includendo anche quelli di sollievo e di supporto alla gestione dei rapporti di lavoro e di pratiche amministrative;*
- *l'adozione di strumenti e sostegni per l'emersione e qualificazione del lavoro di cura, coinvolgendo le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi.*

La norma avrà bisogno di ulteriori provvedimenti applicativi per poter sviluppare i propri effetti e soprattutto di maggiori risorse per potenziare i servizi assicurando i livelli essenziali, vista l'attuale carenza della rete assistenziale (ad esempio il Sad copre appena l'1,3% degli anziani, percentuale che verrebbe raddoppiata soltanto nel 2025) e gli accentuati elementi di disuguaglianza territoriale. Oltre a ciò rispetto ai percorsi di qualificazione del lavoro di cura va meglio chiarito il riferimento alla tipologia di lavoratori e valorizzato il ruolo delle Oo.Ss. comparativamente maggiormente rappresentative per evitare situazioni di opacità presenti nel settore e dumping contrattuale.

Articolo 45 - Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili

Si definisce una destinazione aggiuntiva del Fondo di solidarietà comunale rivolto alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna per incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

Il Fondo viene parallelamente incrementato dell'importo stanziato, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP, il decreto disciplinerà gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Commento

Importante previsione, che supporta in modo crescente negli anni il servizio di trasporto scolastico rivolto a studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, incardinato nella previsione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e di conseguenza garantito in tutte le regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna.

Articolo 47 - Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità

Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono emanate le disposizioni di attuazione.

Commento

Viene costituito un nuovo specifico fondo, rivolto a sostenere l'offerta turistica rivolta a persone con disabilità. Il decreto attuativo disciplinerà l'utilizzo, che potrà rivolgersi all'accessibilità rivolta a persone con mobilità ridotta, ma anche a persone con disabilità sensoriali o necessitanti supporti e servizi socio-sanitari. Gli interventi finanziati dal fondo saranno tesi a consentire l'adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti, in aggiunta all'obbligo già definito di destinare stanze accessibili a persone con mobilità ridotta, nonché a facilitare l'accesso e la circolazione presso i siti e le attività turistiche.

Articolo 48 - Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" muta il nome in "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e viene traslato dalle competenze del Ministero del lavoro a quelle del MEF. La dotazione di 200 milioni per il 2021 e 300 milioni dal 2022, viene incrementata di 50 milioni annui dal 2023 al 2026.

Commento

Il Fondo sarà chiamato a finanziare le misure e gli interventi che saranno previsti dal disegno di legge in materia di disabilità, collegato alla legge di bilancio. La collocazione presso il MEF lo rende pienamente operabile nei diversi settori in cui dovrà attuarsi la legge.

Articolo 50 - Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità

Il Fondo, nato lo scorso anno con DL "Sostegni" con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 e collocato con bilancio autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene rifinanziato per l'anno 2022. Gli interventi e i progetti finanziabili interessano la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; l'inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità, per dare continuità alle azioni intraprese e ai progetti sperimentali avviati, nel campo delle politiche territoriali di inclusione quali la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile. Tra gli ambiti di intervento, vengono inseriti i progetti settoriali rivolti a persone con disturbo dello spettro autistico.

Commento

Il Fondo andrà monitorato nella sua concreta operatività, considerato anche il vincolo alla compartecipazione delle Regioni previsto nel Decreto Interministeriale che ha disciplinato l'utilizzo di 30 milioni volti a riqualificare la filiera turistica in ottica accessibile.

Articolo 51 – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI si stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'importa sull'attività regionale, a condizione che in ciascuno anno le Federazioni sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti diversamente abili.

Articolo 71 – Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Viene aggiunto un nuovo articolo al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, dove si prevede che dalla data 1° gennaio 2022 la regolarità del versamento dell’aliquota ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali sarà condizione per il rilascio del DURC.

Commento

La Cisl sostiene la necessità di ampliare la portata del Durc, al Durc di congruità. Questo dovrebbe accadere, oltreché nel settore delle costruzioni - al momento la verifica della Congruità della manodopera si applica unicamente alle lavorazioni edili per tutti i lavori pubblici e i privati sopra i 70.000 euro (DM 143/2021). Sarebbe augurabile la sua estensione per tutte le lavorazioni private ma che coinvolga, inoltre, tutte le figure che entrano in cantiere e partecipano alla realizzazione dell’opera, in modo da offrire trasparenza, legalità, lotta al dumping contrattuale e sicurezza in tutta la realizzazione del lavoro affidato - in quello dei servizi (labur intensive), del commercio e della logistica. Va nella giusta direzione includere nel computo del calcolo complessivo del costo del lavoratore – ma va specificato che tutto questo deve avvenire prendendo a riferimento le tabelle paga dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale - il versamento dell’aliquota ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali. Chiediamo che la stessa cosa possa accadere in riferimento al versamento dei contributi riferibili alla previdenza complementare.

Articolo 78 – Sostegno in caso di maternità

Alle lavoratrici assunte con contratto di collaborazione, alle autonome, alle imprenditrici agricole e alle libere professioniste che abbiano dichiarato nell’anno precedente al periodo di inizio della maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Commento

Anche questa norma si muove nell’alveo del riconoscimento del valore sociale della maternità. Dunque positiva.

Articolo 171 -Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido

La quota aggiuntiva del fondo di solidarietà comunale destinata all’incremento dei servizi sociali prevista dalla Legge di bilancio dello scorso anno viene prevista - oltre che per le Regioni a statuto ordinario - anche per Sicilia e Sardegna. Il Fondo è destinato a queste Regioni per un importo di 44 milioni di euro per l’anno 2022 e con importi crescenti fino ad arrivare a 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

Commento

Previsione opportuna perché intende potenziare i servizi sociali anche di due Regioni a statuto speciale con una ridotta rete assistenziale incrementando anche le risorse del relativo Fondo (art.172). Non si interviene invece per permettere ai Comuni interessati di derogare alle norme assunzionali per raggiungere anche con il finanziamento di questo Fondo il livello essenziale degli assistenti sociali.

TITOLO V - RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Riforma ammortizzatori sociali

Il disegno generale della riforma

L'impianto della riforma si fonda su un principio di universalismo differenziato, vale a dire che si costruisce un sistema che offre tutele a tutti i lavoratori, tenendo però conto delle differenti esigenze derivanti da caratteristiche settoriali e dimensionali. Il finanziamento resta ancorato al principio assicurativo, con aliquote di finanziamento a carico del sistema di lavoratori e datori di lavoro.

Per quanto riguarda le tutele in costanza di rapporto di lavoro, con l'estensione dell'obbligo di aderire ai Fondi bilaterali (o, in mancanza, al Fis) a tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente (attualmente l'obbligo scatta sopra i 5 dipendenti) e l'estensione dell'ambito di applicazione della Cigs a tutti i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti (attualmente sono coperti solo alcuni settori e dimensioni di impresa) non coperti dai Fondi bilaterali, si viene a disegnare uno schema in cui:

- tutti i datori di lavoro che occupano più di 1 dipendente disporranno di un ammortizzatore ordinario (per le attuali causali della Cigo), pertanto i settori oggi esclusi dalla Cigo potranno valutare se costituire un fondo bilaterale oppure versare al Fis;
- quelli che occupano oltre 15 dipendenti disporranno anche di un ammortizzatore straordinario (per le attuali causali Cigs), pertanto i settori oggi esclusi dalla Cigs potranno valutare se costituire un Fondo oppure versare alla gestione Cigs.

Contemporaneamente viene migliorato l'importo dei trattamenti e vengono ampliate le causali.

Le aliquote contributive di versamento alle gestioni Cigo e Cigs restano invariate ma sono ovviamente estese ai datori di lavoro che entrano nel sistema; le aliquote di contribuzione al Fis vengono significativamente aumentate. Solo per il 2021 è prevista una parziale fiscalizzazione di questi nuovi costi per i datori di lavoro, nella forma di uno sconto sulla contribuzione. Le aliquote di versamento ai Fondi bilaterali continueranno ad essere stabilite dai singoli Fondi, ma appare inevitabile che verranno aumentate per poter erogare i nuovi trattamenti. E' da ricordare che tutte le aliquote, tranne che per la Cigo (e per alcuni dei Fondi bilaterali) sono a carico dei datori per i 2/3, dei lavoratori per 1/3.

Per quanto riguarda le tutele in caso di disoccupazione, sia per la NASpl che per la DisColl viene allentato il decalage. Per la DisColl vengono aumentate le durate e riconosciuta la contribuzione figurativa, ma per poter finanziare queste maggiori tutele la aliquota contributiva viene aumentata al livello di quella dovuta per la Nاسpi.

Il rapporto con le politiche attive poggia soprattutto sul Programma nazionale Gol, spesso richiamato, anche in rapporto alle attività dei Fondi Interprofessionali. Sembra rafforzata la condizionalità soprattutto per i lavoratori in Cigs.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (articoli 52 – 75)

Articolo 52 - Lavoratori beneficiari

Dal 1° gennaio 2022 saranno destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti, compresi gli studenti in apprendistato duale (sia l'apprendistato per la qualifica e il diploma che l'apprendistato di alta formazione), specificando che la sospensione o riduzione

dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo. Oggi sono destinatari esclusivamente i lavoratori in apprendistato professionalizzante.

Dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni anziché gli attuali 90.

Articolo 53 - Computo dei dipendenti

Si tratta di un mero spostamento della norma relativa al computo, la quale resta invariata ma viene inserita tra le disposizioni generali in quanto valevole per tutti i trattamenti, anziché essere ripetuta negli articoli specifici. Si conferma pertanto che, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Articolo 54 - Aumento degli importi

Fermo restando che l'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, dal 1° gennaio 2022 l'importo massimo non sarà più differenziato in due soglie da applicare a seconda che la retribuzione sia al di sopra o al di sotto di un determinato importo, ma resterà in vigore esclusivamente il massimale più alto (pari, per il 2021, a 1129,66 euro, e rivalutato annualmente in base al costo della vita).

Continua a spettare l'Assegno al nucleo familiare, tenendo conto che verrà presto sostituito dall'assegno unico.

Articolo 55 - Contribuzione aggiuntiva

Viene inserito un principio di bonus malus, prevedendo che dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato è stabilita una contribuzione aggiuntiva ridotta, in misura pari a:

- a) 6% (anziché 9%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 9% (anziché 12%) oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Viene cancellata la norma, inserita nel D.L. 3 settembre 2019, n. 101, che esonerava dal contributo aggiuntivo le imprese di fabbricazione di elettrodomestici con oltre 4.000 unità e almeno una unità produttiva in un'area di crisi industriale complessa.

Articolo 56 - Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS, a pena di decadenza (quindi in caso di mancato invio la prestazione resterà a suo carico), tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Articolo 57 - Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 viene abrogato il comma 1, relativo alla condizionalità, in quanto il tema è ripreso in altro articolo.

Pertanto nell'art.8 resta solo il tema della compatibilità con una attività lavorativa, che viene rivisto stabilendo che in caso di attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, mentre in caso di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro, per riprendere a decorrere alla fine del rapporto di lavoro.

Articolo 58 - Esame congiunto in via telematica

Per la cassa integrazione ordinaria si consente che l'esame congiunto possa essere svolto anche in via telematica.

Articolo 59 - Concessione

La Cigo verrà erogata "dall'INPS" e non più "dalla sede dell'INPS territorialmente competente".

Articolo 60 e 63 - Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie e contribuzione

All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 vengono cancellate le norme che si riferiscono al meccanismo di calcolo del computo dei dipendenti, spostati nelle Disposizioni generali.

Soprattutto viene aggiunto il comma 3-bis il quale statuisce che dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi (con l'aliquota che rimane fissata allo 0,90%, di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40, a prescindere dal settore di appartenenza, e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per tutte le causali previste.

Per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e per i partiti politici si continuano ad applicare la disciplina Cigs e i relativi obblighi contributivi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Articolo 61 - Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie

La causale "riorganizzazione aziendale", con il relativo programma, viene ampliata alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni.

Per i contratti di solidarietà vengono ampliati i limiti di riduzione oraria: la riduzione media oraria non può essere superiore al 80% (invece dell'attuale 60%) dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati; la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore, per ciascun lavoratore, al 90% (invece dell'attuale 70%) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Articolo 64 - Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie

Anche per la cassa integrazione straordinaria si consente che l'esame congiunto possa essere svolto anche in via telematica.

Articolo 66-67-70-71 - Fondi di solidarietà bilaterali

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'adesione ai fondi di solidarietà bilaterali, compresi quelli alternativi (artigianato e somministrazione) e quelli territoriali, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è obbligatoria per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria e che occupano almeno un dipendente, con la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste.

I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria a tutti i fondi di solidarietà bilaterali (compresi quelli alternativi e quelli territoriali) è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 68 - Fondo di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.

Nella normativa ora vigente il Fis eroga l'assegno ordinario (durata massima 26 settimane nel biennio mobile) o l'assegno di solidarietà in caso di accordo sindacale con riduzione oraria (durata massima 12 mesi nel biennio mobile).

Dal 1° gennaio 2022 assegno ordinario e assegno di solidarietà vengono sostituiti dall'assegno di integrazione salariale, riconosciuto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, per le seguenti durate:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 non sarà più applicato il cosiddetto "tetto aziendale", resta invece la condizione di non poter erogare se non in pareggio di bilancio.

Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. Resta ferma la contribuzione addizionale, pari al 4 per cento della retribuzione persa. Anche per la contribuzione al Fis viene introdotto un meccanismo di bonus-malus, ma esclusivamente a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per tali datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%.

Articolo 69 - Assegno di integrazione salariale

Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, per le stesse causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo pari e di durata almeno pari a quello delle integrazioni salariali a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime previste. La norma non è chiarissima, ma pare interpretabile nel senso di una certa autonomia dei Fondi bilaterali nel definire le durate minime dell'assegno di integrazione salariale, che dovrà essere corrisposto sia per le causali previste dalla normativa Cigo sia per le causali previste dalla normativa Cigs. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle nuove disposizioni. In mancanza i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per le prestazioni a carico di tutti i Fondi bilaterali e del Fis spetta l'assegno al nucleo familiare.

E' introdotta la riscossione coattiva da parte dell'INPS nei casi di inadempimento dell'obbligo contributivo.

Articolo 72 - Contratto di espansione

Il contratto di espansione viene rifinanziato per il 2022 e 2023 ed il limite minimo di unità lavorative in organico viene ridotto a cinquanta unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Articolo 73 - Processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica nel biennio 2022-2023 è riconosciuto un periodo di Cigs di 12 mesi in deroga alle durate massime nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascun anno.

Articolo 74 - Estensione CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Cisoa è riconosciuta anche ai lavoratori della pesca e della piccola pesca per periodi diversi da quelli derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Articolo 75 - Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese

Per l'anno 2022 la aliquota di versamento al Fondo di integrazione salariale e di versamento alla gestione Cigs è ridotta in maniera differenziata a seconda delle diverse dimensioni aziendali, così come è ridotta la aliquota di versamento alla gestione Cigs.

Articolo 86 - Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali

Al fondo di integrazione salariale è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni in conseguenza degli interventi di modifica.

Articolo 87 - Osservatorio

Per assicurare monitoraggio e valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito presso il Ministero del lavoro un osservatorio composto da rappresentanti delle parti sociali.

Commento

La riforma è stata inserita nel disegno di legge di bilancio dopo un confronto presso il Ministero del lavoro che non ha favorito l'approfondimento, tant'è vero che non è mai stato presentato un testo, che abbiamo appreso solo al momento della diramazione dello stesso disegno di legge di bilancio.

Inoltre è stata adottata una tecnica legislativa che interviene a modificare la normativa vigente, ricorrendo a continui rinvii legislativi. A non rendere agevole la lettura contribuisce anche l'utilizzo di frasi generiche o poco chiare. Di conseguenza su alcuni punti, anche non secondari, è difficile costruirsi un'idea precisa.

La Cisl in ogni caso apprezza l'ampliamento a tutti i lavoratori, secondo il principio dell'universalismo differenziato che tiene conto delle differenti caratteristiche settoriali e dimensionali, riaffermando il ruolo dei Fondi bilaterali di solidarietà, come da noi chiesto. Importante anche l'aumento dell'importo delle prestazioni, così come l'ampliamento delle causali della Cigs, che sarà utilizzabile anche per le transizioni. Chiediamo che venga inserita anche la causale "cessazione di attività".

Siamo invece preoccupati perché, oltre a fare entrare nel sistema i datori di lavoro fino a 5 dipendenti si è scelto anche di introdurre, per tutti i datori con oltre 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, un doppio ammortizzatore, ordinario e straordinario, con un aggravio notevole di costi, per datori e lavoratori, proprio nella difficile fase di uscita dal covid.

Se è corretto che il finanziamento resti ancorato al principio assicurativo, con aliquote a carico di lavoratori e datori di lavoro, è vero però che il governo si era impegnato a coprire i costi aggiuntivi, almeno per una prima fase, con risorse pubbliche, le quali invece risultano insufficienti e consentono solo uno sconto sulle nuove aliquote limitatamente al 2022.

Viene positivamente rifinanziato per due anni il contratto di espansione con abbassamento della soglia dimensionale a 50 dipendenti, come da noi chiesto, e vi sono ulteriori risorse per proroghe annuali di ammortizzatori specifici (si veda oltre) ma non si tratta di risorse finalizzate alla riforma.

Non vi sono precise indicazioni per le aliquote di versamento ai Fondi bilaterali, i quali però, dovendo garantire prestazioni di importo e durata maggiore, difficilmente potranno evitare di innalzare le aliquote. Per questi motivi è opportuna, per la Cisl, una fase transitoria più lunga, sia per l'adeguamento delle aliquote sia per la nascita degli eventuali nuovi Fondi, con l'accompagnamento a carico della fiscalità generale per un triennio.

Siamo critici circa l'ampliamento degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro all'apprendistato duale, che renderebbe maggiormente onerosa questa tipologia contrattuale, trattandosi peraltro di giovani inseriti nel sistema di istruzione e formazione.

Manca l'azzeramento dei contatori: mentre è acquisito che i periodi di cig covid non si conteggiano, va chiarito che neppure eventuali periodi di cig precedenti alla crisi covid si conteggiano ai fini del raggiungimento delle durate massime.

Positivo l'ampliamento dei beneficiari della Cisoa, che però continua ad escludere i giorni di sospensione dell'attività di pesca derivanti da politiche comunitarie, i quali sono finanziati con apposita indennità solo in via temporanea.

Pur essendo apprezzabile il richiamo al ruolo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione dei cassintegrati appare fragile il rapporto con le politiche attive. Mentre la normativa vigente prevede che i beneficiari di tutti i trattamenti in costanza di rapporto di lavoro siano soggetti a condizionalità se la

riduzione oraria supera il 50%, le modifiche introdotte sembrano rafforzare l'obbligo per i percettori di Cigs, in quanto viene eliminato esplicitamente il vincolo della riduzione oraria del 50%, e cancellarlo per tutti gli altri soggetti, che non vengono richiamati. Essendo stato introdotto un ammortizzatore straordinario per tutti i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, la condizionalità andrebbe contemplata almeno in tutti questi casi. Soprattutto resta fermo che finché non sarà operativo il programma GOL non sarà possibile attuare quanto previsto sulla carta.

Ammortizzatori in caso di disoccupazione (articoli 76-77)

Articolo 76 Naspi

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 cessa di avere applicazione il requisito di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e la riduzione del 3% viene spostata dal quarto al sesto mese di fruizione, all'ottavo mese per gli over 55.

Dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti agricoli, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Articolo 77 - DisColl

- Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:
- la riduzione del 3% viene spostata dal quarto al sesto mese di fruizione
- la durata diventa pari al numero di mesi di contribuzione (oggi è pari alla metà) accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente all'evento di cessazione del lavoro, continuando a non essere computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione
- la durata massima viene portata da 6 a 12 mesi
- viene riconosciuta la contribuzione figurativa entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile.

Dal 1° gennaio 2022, la aliquota contributiva per la DisColl viene aumentata al livello di quella dovuta per la Naspi (dallo 0,51% all'1,31%).

Commento

Positivo lo slittamento del decalage, ma per la Naspi chiediamo che parta dall'ottavo mese, spostato al 12esimo mese per gli over 55.

Per la DisColl finalmente c'è il riconoscimento della contribuzione figurativa. Invece l'allungamento della durata e della durata massima sono interventi importanti ma non risolutivi rispetto a chi può far valere periodi contributivi brevi, in particolare i lavoratori discontinui e stagionali, per i quali sarebbe più utile individuare, sia per Naspi che per DisColl, una durata minima del trattamento.

Formazione continua, fondi interprofessionali e ammortizzatori sociali (articoli 62, 65, 80)

Articolo 62 - Accordo di transizione occupazionale

Può essere concesso, in deroga alle durate massime, per le sole causali crisi e riorganizzazione, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. In sede di procedura di consultazione sindacale sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. Le azioni definite dall'accordo sindacale possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. I lavoratori accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL, a tal fine i nominativi sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Articolo 65 - Condizionalità e riqualificazione professionale

Viene inserito nel dlgs 148/2015 un nuovo articolo sulla condizionalità e la formazione, in cui si dice che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante i fondi interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, iniziative che possono essere cofinanziate dalle regioni. L'ingiustificata partecipazione comporta sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità di attuazione delle iniziative formative sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Tale normativa va a sostituire l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150, che infatti viene abrogato, il quale prevede stipula del patto di servizio ed iniziative formative per tutti i beneficiari di trattamenti in costanza di rapporto di lavoro, ma solo se la riduzione di orario è superiore al 50%.

Articolo 80 - Disposizioni in materia di fondi paritetici interprofessionali

Per gli anni 2022 e 2023 i Fondi Paritetici interprofessionali che finanziano percorsi formativi per i lavoratori in cassa integrazione beneficiano del rimborso del prelievo forzoso previsto dalla Legge 190 del 2014

Commento

Positivo il riconoscimento del ruolo dei fondi interprofessionali per la formazione continua nell'ambito delle politiche attive del lavoro per i lavoratori in cassa integrazione. Non si rende però possibile ai fondi paritetici interprofessionali di finanziare la formazione dei disoccupati e, solo in termini temporanei, per gli anni 2022 e 2023, si prevede la restituzione del prelievo forzoso introdotto nel 2014 al fine di finanziare in modalità rimborsuali la formazione di lavoratori in cassa integrazione.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Articolo 81 -82 - Incentivi al reimpiego dei lavoratori in Cigs

Al datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato lavoratori in Cigs in accordo di transizione occupazionale è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare trattamento che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per un massimo di 12 mesi. Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.

Sarà possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di Cigs in accordo di transizione occupazionale.

Articolo 30, co 1 - Esonero contributivo per lavoratori provenienti da imprese in crisi

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi presso il MISE, è concesso l'esonero contributivo del 100% per 36 mesi.

Articolo 39, co 4 - Apprendistato in società e associazioni sportive professionistiche

Per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età è ridotto a 23 anni.

ALTRI INTERVENTI TEMPORANEI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 30, co.2 - Sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale

E' istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo sarà disciplinato con successivo provvedimento normativo, finalizzato a concedere interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente, finalizzato ad attenuare gli impatti della progressiva uscita dalla fase emergenziale.

Articolo 31 - Interventi a carico del Fondo occupazione

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 350 milioni di euro per il 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ai seguenti fini:

- 19 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento dell'indennità per i lavoratori della pesca marittima, in caso di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio
- 20 milioni di euro per il 2022 per l'indennità per i dipendenti del settore dei call center
- 21 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del tfr e del ticket licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

- 60 milioni di euro da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aziende in aree di crisi complessa
- 19 milioni di euro per la proroga Cigs per l'Ilva
- 130 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per il 2024 per prorogare la Cigs per imprese con rilevanza economica strategica.

Commento

Viene prevista una integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, ai fini anche della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Purtroppo il tema delle bonifiche e della relativa riqualificazione del territorio sono assenti.

Positivo l'incremento del finanziamento delle attività di apprendimento duale (alternanza e apprendistato di primo e terzo livello), chiediamo però che sia previsto un incremento anche delle risorse per la formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante da troppo tempo ferme allo stesso importo.

Articolo 32 - Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria

Ai dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, la Cigs può essere prorogata di ulteriori 12 mesi, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31.12.2023. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale viene finanziato per il biennio 2022-2021 per erogare una prestazione integrativa tale da garantire il 60% della retribuzione lorda e per finanziare programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavoratori

Commento

Positivi gli interventi, in particolare quello volto ad accantonare risorse per eventuale proroga della cig covid anche dopo il 31.12.21, per fronteggiare l'uscita dall'emergenza. Tra le norme da prorogare va inserita la continuità fino al 31.12.22 delle attività socialmente utili, in quanto non è stato ultimato il percorso di stabilizzazione presso Regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021. Vanno inoltre riaperti i termini attualmente scaduti al fine di consentire a tutti gli Enti di accedere ai finanziamenti stanziati e, di conseguenza, la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutti i LSU appartenenti al cd. "bacino storico".

Politiche attive e potenziamento Centri per l'Impiego

Articolo 22 - Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego

E' previsto un finanziamento strutturale aggiuntivo di 70 milioni di € annui a partire dal 2022 per il funzionamento e il potenziamento, anche attraverso l'incremento delle dotazioni organiche, dei Centri per l'impiego in relazione ai compiti ad essi assegnati.

Sempre a favore di Centri per l'impiego e a partire dal 2022, è previsto un finanziamento aggiuntivo di 20 milioni di € annui per le attività connesse "all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei

giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione”.

Commento

La conferma delle risorse per i CPI, dovrà essere il primo punto per avviare finalmente non solo il potenziamento, ma la vera attesa, invocata e profonda ristrutturazione dei servizi all’impiego. Le politiche attive del lavoro più in generale ed il ‘Programma GOL’ in particolare non possono avere gambe prescindendo da questa ‘rivoluzione’ che sarà completata dalle ulteriori ed ingenti risorse provenienti da PNRR e React-EU. Importante che i 20 milioni previsti per le “attività connesse” rientrino strutturalmente nell’ottica del nuovo sistema informativo, fondamentale sia per le ‘nuove’ politiche attive che per il consolidamento del RdC.

Inoltre, si valuta positivamente lo stanziamento di risorse dedicato specificatamente ai Neet ma si ritiene che questo vada necessariamente integrato con la programmazione “Garanzia Giovani” che in Italia necessita ancora di essere implementata sulla base delle Raccomandazioni elaborate dalla Commissione Europea

Articolo 83 - Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale

Come previsto nell’ambito del ‘Programma GOL’ e definito con apposito DL interministeriale, viene prevista ed incentivata la possibilità di sottoscrivere accordi tra diversi soggetti, pubblici e privati, con l’obiettivo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo, in particolare nei settori della transizione ecologica/digitale. I progetti in questione possono esser rivolti all’inserimento/reinserimento lavorativo per disoccupati, inoccupati ed inattivi, alla riqualificazione/potenziamento anche dei lavoratori già occupati, attraverso strumenti propedeutici diversi ed avvalendosi anche del contratto di apprendistato, in particolare quello per la qualifica e diploma professionale/diploma di istruzione secondaria superiore e certificazione di spec.ne tecnica superiore (art. 43 DL 81/15) nonché quello di alta formazione e ricerca (art. 45 DL 81/15).

Commento

La possibilità di sottoscrivere tali intese dovrebbe fungere da promotore acceleratore del rapporto sinergico fra pubblico e privato per favorire tutti quei processi già previsti ed ‘accennati’ nel DL 150/15 ed ora maggiormente definiti all’interno del ‘Progetto GOL’. Al tempo stesso appare evidente e condivisibile la scelta di individuare e confermare l’apprendistato come il principale strumento di inserimento/reinserimento lavorativo.

Sarà necessario monitorare i decreti del Mlps nella definizione dei settori

Articolo 84 - Politiche attive per i lavoratori autonomi

Viene riconosciuta, anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, dal momento in cui dovessero cessare in via definitiva la propria attività, la possibilità di fruire dei servizi al lavoro messi a disposizione e *riordinati* all’interno del ‘Programma GOL’. I servizi saranno erogati dai CPI e da tutti gli organismi autorizzati ai sensi della normativa vigente attraverso sportelli dedicati al lavoro autonomo (art. 10 L. 81/17). In questa ottica sarà possibile anche stipulare convenzioni non onerose con organismi ed associazioni rientranti nel regime autorizzatorio in vigore. Per le società cooperative che si costituiranno dal 1° gennaio 2022, sempre al fine salvaguardare l’occupazione ed assicurare continuità d’esercizio sarà

riconosciuta (massimo per 24 mesi dalla data della costituzione) la possibilità di esonero rispetto al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (Inail esclusa) fino ad un massimo di 6.000 € nel corso dell'anno (riparametrato ed applicato su base mensile), invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sempreché l'impresa abbia rispettato i vincoli d'imposta sulle retribuzioni.

Commento

Il provvedimento, atteso da tempo, riempie traccia di un solco da sempre incolmabile tra lavoro autonomo e dipendente, riconoscendo a lavoratori spesso 'fintamente autonomi' per imposizione e comunque mai tutelati alla stregua dei dipendenti, la possibilità di avviare un cammino importante teso alla tutela di chi da sempre è 'senza tutele', e ad agevolare l'emersione, creando una sorta di interscambio virtuoso (magari presto anche grazie ad un sistema di incrocio tra domanda ed offerta perlomeno efficienti) tra lavoro autonomo e dipendente.

Occupazione femminile

Pur attribuendo grande importanza alle misure del PNRR sull'occupazione femminile, le abbiamo tuttavia giudicate insufficienti, essendo del tutto assenti misure sui tempi e le modalità di lavoro (a meno di non voler considerare risolutivo, in questo senso, il sostegno all'imprenditoria femminile), come è del tutto assente il ruolo della contrattazione collettiva. In particolare la Cisl, pur considerando fondamentale il potenziamento dei servizi all'infanzia, ritiene che non basti *esternalizzare* il lavoro di cura ma che sia altrettanto importante *condividerlo* tra i generi, attraverso forme di organizzazione/flessibilizzazione del lavoro che diano maggiori gradi di libertà nella gestione del tempo. In legge di bilancio il tema va recuperato, chiediamo pertanto incentivi mirati alle aziende che introducano, tramite la contrattazione collettiva aziendale, misure di conciliazione vita-lavoro utilizzate in misura paritaria tra lavoratori e lavoratrici, inclusi incentivi al lavoro agile nella forma di contributi per le attrezzature e per spazi di co-working attrezzati.

Lavori socialmente utili

Tra le norme da prorogare in legge di bilancio va inserita la continuità fino al 31.12.22 delle attività socialmente utili, insieme alla riapertura dei termini per completare il percorso di stabilizzazione presso Regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021. Vanno inoltre riaperti i termini attualmente scaduti al fine di consentire a tutti gli Enti di accedere ai finanziamenti già stanziati (non serve rifinanziamento) e, di conseguenza, la stipula di contratti a tempo indeterminato per tutti i LSU appartenenti al c.d. "bacino storico".

TITOLO VI - SANITA'

Articolo 88 - Incremento Fondo sanitario nazionale

La manovra di bilancio, per il prossimo triennio, incrementa il Fabbisogno sanitario nazionale di 6 mld di euro, 2 miliardi per ciascun anno. Pertanto la sanità avrà a disposizione 124,061 mld nel 2022, 126,061 mld nel 2023 e 128,061 mld nel 2024.

Previsto anche un incremento del fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi: 100 mln di euro per l'anno 2022, 200 per l'anno 2023 e 300 mln di euro a decorrere dall'anno 2024.

Inoltre, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, è autorizzata l'ulteriore spesa ad integrazione del Fabbisogno sanitario nazionale di cui sopra di:

- 194 mln di euro per l'anno 2022;
- 319 per l'anno 2023;
- 347 per l'anno 2024;
- 425 mln di euro per l'anno 2025;
- 517 mln di euro per l'anno 2026;
- 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Commento

Trattasi di misure fortemente sollecitate dalla Cisl in quanto preludio per un rafforzamento del sistema sanitario nel suo complesso che deve fare interagire le risorse straordinarie comunitarie con un adeguato finanziamento ordinario utile a rendere strutturale la riorganizzazione dei servizi con le adeguate nuove immissioni di personale per fronteggiare le carenze.

Specifica attenzione andrà dedicata alla formazione del personale, nonché ad un ulteriore incremento finanziario teso ad aumentare le borse di specializzazione.

Articolo 89 - Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023

Per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il rafforzamento delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Per il 2023 tale spesa sarà di 350 mln di euro, sebbene l'esatto importo sarà definito in sede di intesa in Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome.

Commento

Misura condivisibile per la sua valenza in termini di prevenzione con l'auspicio che le risorse indicate per il 2023 come tetto massimo siano confermate e rese strutturali, anziché destinate a rivisitazione verso il basso.

Articolo 90 - Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per i farmaci per la cura del Covid 19 e continuità operativa del sistema di allerta Covid

Il Fondo per l'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, è incrementato di 1.850 mln di euro per l'anno 2022.

Commento

La misura è quanto mai opportuna e necessaria e prende correttamente le mosse dalla congiuntura sanitaria nazionale e internazionale che ci attraversa in considerazione della recente risalita del numero dei contagi e della necessità di fronteggiare le esigenze vaccinali nel breve, medio e lungo termine.

Articolo 91 – Edilizia Sanitaria

Comma 1 - Aumenta di 2 miliardi l'attuale fondo (32 mld) per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (ex articolo 20 legge 67/1988). L'accesso alle risorse aggiuntive (i 2 miliardi) è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui 32 miliardi di euro del fondo vigente.

Il comma 2 autorizza l'utilizzo del Fondo per costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione con una spesa: 860 milioni di euro. Il comma 3 autorizza l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, con una spesa di 42 milioni di euro.

Commento

Misure condivisibili, ma dovranno essere messe in campo condizioni idonee per velocizzare la realizzazione dei progetti.

Articolo 92 - Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario

Prevede la proroga dei rapporti di lavoro instaurati per fronteggiare l'emergenza pandemica, per medici specializzandi, professioni sanitarie e operatori socio sanitari. Interviene quindi con l'autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato (dal 1.7.2022 al 31.12.2023) una parziale modifica del tetto di spesa del personale per una stabilizzazione del personale del ruolo sanitario, che abbia maturato al 30.6.2022 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31.1.2020 e il 30.6.2022. Le assunzioni però devono restare entro il limite del tetto di spesa per il personale (l'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4% come ricalcolato dalle norme più recenti) che viene a questo scopo parzialmente modificato. La spesa per la stabilizzazione del personale nella Relazione Tecnica è stimata in 690 milioni nel 2022 e di 625 milioni a decorrere dal 2023 ma non è precisato se le modifiche al tetto di spesa consentono di autorizzare tutte le assunzioni (fermo restando che si procede a valere sul livello del FSN).

Commento

Il personale rappresenta la colonna portante del SSN. La stabilizzazione dei lavoratori precari è pertanto quanto mai necessaria e fortemente sollecitata dalla Cisl e dalle Categorie per un rafforzamento del sistema sanitario nel suo complesso e per rendere esigibili prestazioni e servizi. Rimangono tuttavia alcune debolezze normative preesistenti e non utili a risolvere il problema delle carenze nel suo complesso. Sono inoltre esclusi da eventuali processi di stabilizzazione i lavoratori somministrati e questo non risponde alle esigenze espresse dalla Cisl e dalla Federazione di competenza. Si rammenta che il sistema vede circa 50.000 unità di personale da stabilizzare oltre alle necessarie programmazioni di assunzione di nuovo personale sanitario (medici e comparto) per adeguare il sistema alle esigenze della sanità territoriale, prevedendo dotazioni organiche in equilibrio fra rete ospedaliera e servizi territoriali.

Articolo 93 – Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori nonché modifiche dell'art. 7 DL 233/1946

Il comma 1 autorizza, in deroga ai vincoli legislativi, una spesa massima di personale (del SSN e per quello convenzionato) per il potenziamento dell'assistenza territoriale di 90,9 milioni per l'anno 2022, 150,1 milioni per l'anno 2023, 328,3 milioni per l'anno 2024, 591,5 milioni per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del SSN. Ciò a decorrere dall'entrata in vigore del DM previsto nel PNRR. La Relazione Tecnica stima il fabbisogno complessivo per assumere tale personale comparato con le risorse previste dal Decreto 34/2020 e dal PNRR, ma non precisa se il livello del FSN sia sufficiente a coprire tale spesa.

Commento

Trattasi di risorse che dovranno prevedere una ulteriore implementazione. Vista la delicatezza del tema è fondamentale il confronto con le OO.SS.

Rispetto alla prevenzione oncologica la misura è opportuna, ma con risorse destinate non sufficienti per siffatta attività nonché rispetto alla fase riabilitativa di quella che è, oggigiorno, tra le primissime cause di decessi nel mondo.

Articolo 94 - Disposizioni in materia di liste di attesa Covid

Prevede che le norme vigenti per l'abbattimento delle liste di attesa siano prorogate al 31.12.2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga ai tetti di spesa vigenti. La spesa autorizzata su base nazionale arriva fino a 500 milioni di euro (Tabella B allegato 3 ddl Bilancio), a valere sul FSN 2022.

Commento

Misura condivisibile confermata per il 2022 per una migliore organizzazione dell'attività tesa al contenimento dell'attuale situazione, acuitasi anche per effetto della pandemia tutt'ora in corso. Il finanziamento andrebbe potenziato ulteriormente allo scopo di efficientare un sistema ancora poco scorrevole che vede nelle regioni una situazione particolarmente critica sul versante dell'assistenza ordinaria e in particolare sulla prevenzione.

Articolo 95 – Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal SSN

Entro il 30.6.2023 è previsto un DM Salute, previa intesa Stato Regioni, per l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni.

Commento

Il tema dovrà essere oggetto di analisi e confronto anche con le OO.SS.

Articolo 96 – Tetti di spesa farmaceutica

Viene prevista la modifica del tetto di spesa farmaceutica per gli "acquisti diretti" (ospedaliera), attualmente al 7,85%: arriva all'8% nel 2022, all'8,15% nel 2023, all'8,30% a decorrere dal 2024. Restano fermi gli altri tetti di spesa (per farmaceutica convenzionata e per gas medicinali). La modifica del tetto è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN.

Commento

Trattasi di incrementi di spesa legati a nuovi farmaci e a nuove terapie e pertanto opportuni sebbene da monitorare annualmente in ragione dei noti superamenti dei budget.

Articolo 97 - Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici in ragione dell'emergenza Covid

Viene prevista la deroga ai limiti dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici indicati nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio.

Commento

Trattasi di una misura opportuna e condivisibile.

Articolo 98 – Aggiornamento LEA

Vengono vincolati a decorrere dal 2022, 200 milioni del FSN all'aggiornamento dei LEA.

Commento

Si condivide la norma seppur il finanziamento si ritiene ancora insufficiente. Sul tema ribadiamo ancora una volta l'esigenza, non più rinviabile, di garantire i LEA su tutto il territorio nazionale superando le attuali insostenibili differenze fra territori.

Articolo 99 – Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN

La disciplina relativa alle **quote premiali del FSN** da ripartire tra le regioni è prorogata al 31.12.2022. Si tratta dello 0,32% del FSN: circa 390 milioni. Le quote premiali vanno solo alle regioni che rispettano gli adempimenti previsti per il SSN (equilibrio bilancio, garanzia Lea, adesione sistema informativo, ecc).

Commento

Norma di coordinamento per le Regioni che rispettano gli adempimenti prescritti per il Servizio Sanitario Nazionale (a titolo esemplificativo: equilibrio bilancio, adesione sistema informativo, garanzia Lea e così via).

Articolo 100 – Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'art.33 del DL 73/2021

Fino al 31.12.2022 sono prorogate i finanziamenti per le misure sull'assistenza psicologica (ex articolo 33 del DL 73/2021-Legge 106/2021). Nel 2021 il FSN è incrementato di 8 milioni per i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di 19,9 milioni per il reclutamento straordinario di psicologi. Nel 2022 la spesa è a carico del FSN. Gli allegati 4 e 5 al ddl Bilancio indicano il riparto delle somme tra le regioni.

Commento

Misura estensiva valevole anche per il 2022. Riteniamo importante prestare specifica attenzione alla presa in carico dei soggetti fragili affetti da patologie psichiche che, come è noto, sono notevolmente aumentate per effetto della pandemia.

Articolo 101 – Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità

E' prevista un'indennità per il personale dei servizi di Pronto Soccorso, dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN. 27 milioni di euro sono assegnati per la dirigenza medica e 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Per coprire la spesa si vincolano 90 milioni a carico del FSN vigente a decorrere dal 2022. L'indennità verrà inserita nei CCNL, sarà corrisposta in base alla presenza in servizio, avrà decorrenza dal 1.1.2022.

Commento

Trattasi di risorse apprezzabili nell'intento, ma da ampliare ulteriormente in considerazione dei carichi di lavoro complessi e delicati.

Articolo 102 – Proroga USCA – Unità speciali di continuità assistenziale

E' prevista la proroga al 30.6.2022 le misure per il funzionamento delle **USCA** le Unità speciali di continuità assistenziale, la spesa di 105 milioni è a carico del FSN 2022. Per ciascuna regione il limite di spesa è indicato nell'allegato 6 al ddl Bilancio.

Commento

Trattasi di una misura tecnico-operativa che dovrà tener conto delle scelte in materia di unità speciali di continuità assistenziale che secondo la bozza di riordino della sanità territoriale avranno una dimensione strutturale.

TITOLO VII - SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

Articolo 31 - Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione

(Cfr lavoro)

Articolo 34 - Fondo povertà educativa

(Cfr politiche sociali)

Articolo 44 - Livello essenziale delle prestazioni riferiti ai servizi educativi per l'infanzia

Si destinano ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna 1.275 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato. I comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del

comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse.

Si stabilisce inoltre che per gli enti strutturalmente deficitari e in dissesto i controlli sulla gestione dei servizi a domanda individuale debbano verificare che i costi siano coperti per almeno il 36% dai proventi tariffari e contributi finalizzati, escludendo dal computo il costo di gestione degli asili nido.

Commento

Finalmente, come richiesto da anni dalla Cisl, si individua il livello essenziale delle prestazioni per i servizi educativi per l'infanzia e si stanziavano le risorse per aumentare in tutti i territori, con priorità per quelli lontani dal livello essenziale posti di asilo nido ed il personale necessario all'erogazione del servizio. Positiva anche la previsione della partecipazione del Ministero del Sud e della Coesione territoriale alla definizione del decreto per il riparto delle risorse. Le risorse risultano però insufficienti a coprire i costi dei posti aggiuntivi derivanti dall'attuazione degli investimenti previsti nel PNRR. Se per la copertura dei posti attualmente autorizzati servono circa 1,2 miliardi lo stanziamento previsto per il 2027 di 1,1 miliardi sarà insufficiente a coprire le spese di 228.000 posti aggiuntivi, in particolare per l'assunzione del personale necessario all'incremento dei posti. C'è il rischio, inoltre, che essendo ricompreso nel livello di copertura anche il servizio privato, che ha subito a causa del Covid una contrazione della domanda, senza un incremento dei contributi da parte dello Stato quei livelli di copertura non saranno raggiunti nei prossimi sei anni.

L'incremento del Fondo, inoltre, si muove in continuità con l'obiettivo di ampliare la rete di infrastrutture sociali, in misura tale da favorire anche maggiore partecipazione al lavoro e autonomia per le donne.

Articolo 49 - Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità

Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione

Commento

Positiva la previsione di risorse integrative per il fondo che finanzia i servizi gestiti dalle Regioni e dai Comuni per garantire agli alunni disabili l'assistenza di operatori per la loro autonomia e la comunicazione, la cui attribuzione nelle scuole caratterizzata da disomogeneità territoriali.

Articolo 103 - Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore

Il Fondo per il funzionamento ordinario delle università viene incrementato di 250 ml nel 2022, 515 ml nel 2023 e 765 ml per il 2024, 815 per il 2025 e 865 a decorrere dall'anno 2026. Queste risorse sono vincolate alle seguenti spese: assunzione professori universitari, ricercatori e personale tecnico amministrativo, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali; per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa; per incentivare le chiamate per favorire il rientro dei cervelli; per finanziare le scuole superiori ad ordinamento speciale; per l'adeguamento delle borse di studio per la frequenza a dottorati di ricerca. Vengono inoltre stanziati 2 ml per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le residenze universitarie statali e per i collegi di merito accreditati. Vengono destinati 1,5 ml a decorrere dal 2022 ad una serie di enti che si occupano della diffusione della cultura scientifica. Vengono stanziati 8,5 ml a decorrere dall'anno 2022 per il riconoscimento della professionalità, competenze e per favorire più elevati obiettivi da raggiungere nelle attività didattiche, di ricerca e terza missione delle AFAM.

Commento

Finalmente dopo anni di tagli si destinano risorse per le università e Afam allo scopo di effettuare assunzioni e valorizzare anche il personale tecnico amministrativo, come richiesto ripetutamente dalle organizzazioni sindacali.

Articolo 104 - Misure a sostegno della ricerca

Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca allo scopo di completare processi di stabilizzazione già avviati, a promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

Viene incrementata la dotazione del "Fondo italiano per la scienza" di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo

nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 ml a decorrere dal 2025.

Nell’ambito dei criteri di riparto stabiliti con decreto del MU sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

Per le finalità connesse all’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli Enti vigilati, nonché per il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti proposti dagli enti, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

Commento

Positiva l’attenzione rivolta alla valorizzazione delle professionalità che operano negli enti pubblici di ricerca vigilati e la decisione di investire per il potenziamento delle loro attività. Tuttavia, non comprendiamo l’esclusione degli Enti di Ricerca che non sono vigilati dal MUR: parliamo di realtà quali l’ISS (Istituto superiore di sanità) ENEA, ISPRA, CREA ecc. che sono vigilati da altri ministeri e che occupano il 40% degli addetti. Escludere questo personale dalla valorizzazione professionale realizzerebbe un vero e proprio corto circuito cui il contratto non potrebbe dare risposte.

Articolo 105 - Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.

Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il “piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”. Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell’applicazione della normativa vigente. Viene istituito un Comitato strategico per il rilancio dell’ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Ai componenti del Comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.

Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, nonché il comitato di cui al comma 2, si avvale anche di soggetti esterni alla amministrazione al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente.

Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e a decorrere dall'anno 2023 un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

Commento

Positiva la decisione di investire nel rilancio del CNR ma è grave che non si preveda un confronto con le organizzazioni sindacali, soprattutto per i profili che riguardano la valorizzazione del personale. Non si comprende inoltre l'esigenza di istituire un ulteriore comitato composto da soggetti esterni dispendioso per le casse pubbliche quando si sarebbero potute utilizzare risorse presenti nell'ente e nel Ministero. La Cisl vuole partecipare alla redazione del piano e al monitoraggio della sua attuazione.

Articolo 107 - Misure connesse all'emergenza epidemiologica in ambito scolastico

Vengono prorogati i contratti a tempo determinato dell'organico Covid fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, a tal fine vengono stanziati 300 milioni per l'anno 2022.

Il disegno di legge prevede la copertura di 18.000 posti docenti. Le scuole, tuttavia, hanno privilegiato la stipula di contratti ATA (prioritariamente collaboratori scolastici) per le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica. Infatti, risultano stipulati complessivamente 29.935 contratti ATA (a tempo pieno o per frazioni orarie). Il risparmio sulle risorse già precedentemente stanziato per il periodo settembre/dicembre e derivante dal disallineamento tra la comunicazione delle risorse e l'avvio delle lezioni non è stato reso noto mentre rimane evidente quali effetti potrebbe avere la mancanza di questo personale sull'attuazione delle misure di prevenzione del contagio Covid 19 a scuola.

La regolazione dei flussi in entrata ed uscita degli alunni, il ricorso a cicli di pulizia approfondita all'alternarsi dei gruppi classe nei diversi ambienti scolastici (laboratori e palestre oltre alle classi), l'esistenza di turnazioni per ridurre il numero di alunni contemporaneamente presenti negli edifici, sono tutte esigenze ancora purtroppo presenti a causa della pandemia in atto. Senza organico aggiuntivo ATA le istituzioni scolastiche difficilmente potranno mantenere le misure di prevenzione che invece sono necessarie e prescritte dai Protocolli per la sicurezza nella scuola.

Commento

Non è dunque accettabile l'esclusione dalla proroga del personale ATA indispensabile per l'espletamento di tutte le attività connesse all'emergenza epidemiologica ed ai protocolli di sicurezza tuttora vigenti. È necessario prorogare i contratti di tutto il personale, tenuto conto anche dell'andamento dell'epidemia. A tal fine potrebbero essere anche utilizzati i fondi eventualmente residui relativi al periodo 1/9 – 31/12 del corrente anno scolastico.

Articolo 108 - Valorizzazione della professionalità dei docenti

Viene modificata la legge 205 del 2017 in tema di valorizzazione della professionalità dei docenti indicando tra gli obiettivi ai quali finalizzare le risorse del Fondo quelli di premiare in modo particolare la

dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo. A tal fine si provvede al rifinanziamento dell'apposita sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 240 milioni a decorrere dal 2022. Si estendono i criteri e indirizzi ai quali deve ispirarsi la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento per l'utilizzo delle risorse del fondo aggiungendo alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica *la dedizione nell'insegnamento e nella promozione della comunità scolastica* a alla valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze *la valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento professionale*.

L'utilizzo del fondo ex comma 592, art.1, legge 205/2017 era peraltro già disciplinato dalla Legge istitutiva.

È evidente che l'incremento previsto è del tutto insufficiente per la valorizzazione del personale che solo tra i docenti conta circa 850.000 unità. Inoltre, è necessario eliminare locuzioni vaghe e difficilmente documentabili come la "dedizione nell'insegnamento e nella promozione della comunità scolastica".

Considerato il richiamo del punto c) aggiunto dalla legge all'art. 1 c. 593 della legge 205/2017, chiediamo che il fondo sia almeno alimentato annualmente dai risparmi derivanti dall'utilizzo della Card per la formazione docenti.

Occorre poi rilevare che il fondo riguarderebbe solo i docenti, escludendo dalla valorizzazione il personale ATA. Chiediamo che questa esclusione sia corretta e che il fondo sia fortemente incrementato.

Commento

Sottolineiamo che ancora una volta si è intervenuti in materia contrattuale senza un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali stabilendo principi generici e difficilmente quantificabili per la ripartizione delle risorse per la valorizzazione della professionalità dei docenti. È necessario eliminare il riferimento alla "dedizione all'insegnamento" e liberare da vincoli tali risorse che devono essere gestite in autonomia dalla contrattazione nazionale.

Articolo 109 - Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

Nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, anche in attuazione delle misure previste dal PNRR, è introdotto l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e nelle quinte dal prossimo anno scolastico 2022/2023 da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria". Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presente disposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

In generale, l'introduzione di docenti di educazione motoria non tiene conto che si tratta di un ambito da sempre rientrante nelle competenze e nel profilo dei docenti di scuola primaria: anche in questo caso, si tratta di una "innovazione" autofinanziata, da realizzare con un recupero compensativo di posti tagliati altrove. Inoltre, l'educazione motoria non viene garantita a tutte le quarte e le quinte classi. Dovrà infatti essere un decreto ministeriale ad individuare il numero delle classi attivabili in base alle cessazioni o rimodulazione dei posti. Infine, tale insegnamento, nelle classi in cui verrà praticato con lo specialista produce un incremento di ore di frequenza scolastica da parte degli alunni, difficilmente gestibile in termini organizzativi se non accompagnato dalle risorse di organico necessarie per assicurare la presenza del personale collaboratore scolastico.

Commento

Non è accettabile che non si preveda un corrispondente incremento di organico ma che si individuino i posti da assegnare a questi insegnanti rimodulando annualmente il fabbisogno di personale calcolato sul totale del personale cessato e in servizio a tempo indeterminato e sul numero di classi quarte e quinte in cui è attivato ogni anno l'insegnamento.

Articolo 110 - Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

Il Fun viene incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati alla retribuzione di posizione parte variabile.

Già dalla lettura della Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica che accompagnano il disegno di legge, appare in tutta evidenza quanto sia inadeguato questo stanziamento. Dal 2019, a seguito della conclusione dell'ultimo concorso, sono entrati nel ruolo di dirigente scolastico circa 2000 nuove unità di personale. Allo stesso tempo, il FUN, anziché essere incrementato, ha subito riduzioni rispetto all'anno scolastico 16/17, tanto importanti da richiedere ripetuti interventi del Parlamento per evitare che addirittura i dirigenti scolastici fossero chiamati a restituire la retribuzione ricevuta a causa della ultrattività dei contratti. La loro retribuzione, infatti, sarebbe stata inferiore a quella percepita nell'a.s. 16/17. Ancora oggi non è certificato il FUN 19/20 e in molte regioni non è corrisposta la retribuzione di risultato ai dirigenti in servizio e ai dirigenti neoassunti neppure la retribuzione di posizione di parte variabile.

L'incremento previsto non è sufficiente a recuperare la incapienza del FUN e tantomeno a definire una omogeneizzazione alla retribuzione rispetto alle altre dirigenze dell'Area contrattuale, anche considerando che dal 19/20 la retribuzione delle reggenze è a valere sulla retribuzione di posizione parte variabile.

Commento

Ancora una volta non si interviene per risolvere la questione del Fondo Unico Nazionale per il quale già il Parlamento è dovuto ripetutamente intervenire per evitare addirittura che i dirigenti scolastici dovessero restituire la retribuzione. Questo problema si ripresenta per gli anni 20/21 e 21/22. Si propongono quindi i seguenti emendamenti: co 1 sostituire "è incrementato di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, al lordo

degli oneri a carico dello Stato con: “è incrementato di 60,7 milioni a decorrere dall’anno 2022, a lordo degli oneri a carico dello Stato”. Al comma 2 inserire: per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 continuano ad operare per la definizione del FUN le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative e quanto previsto dall’art. 57, co.3 del CCNL 11/04/2006 per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e il pagamento delle reggenze a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all’art. 4 del CCNL Area V [...]Per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e comunque sino al rinnovo contrattuale la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici è consentita per il 100% dei posti vacanti e disponibili. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti relativi a procedure concorsuali previgenti”.

Articolo 111 - Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi

Viene prorogata la misura che modifica il numero degli alunni necessari per attribuire l’autonomia alle istituzioni scolastiche ed evitare il fenomeno delle reggenze. Per l’attuazione di questa misura si stanziavano risorse aggiuntive per gli anni 2022 e 2023.

Tuttavia, poiché la misura è annuale, come per lo scorso anno non è possibile assumere per assegnare le relative posizioni dirigenziali, come chiarito nella Relazione tecnica. In tal modo i fondi stanziati non sono utilizzati per quanto riguarda le posizioni dirigenziali che non vengono incrementate nell’organico regionale. A tal proposito non è stato reso nota l’entità del risparmio relativo allo scorso anno finanziario, in relazione alla mancata attivazione delle relative posizioni dirigenziali. Occorre sottolineare che nell’a.s. corrente, al momento, le Reggenze affidate ai dirigenti scolastici sono ben 913 nonostante vi sia una coda concorsuale di ca 500 vincitori di concorso in attesa di nomina. Il numero di Istituzioni principali sedi di direttivo è pari a 8.158, comprese le sedi sottodimensionate.

Commento

Pertanto, per evitare che la disposizione non raggiunga il suo scopo, a causa della impossibilità di assegnazione della posizione dirigenziale all’istituzione scolastica autonoma, si chiede che il provvedimento abbia durata triennale e che nella Relazione tecnica sia eliminato il riferimento che limita le facoltà assunzionali su queste scuole autonome. In assenza di modifica, non potrebbe essere incrementato l’organico regionale dei dirigenti scolastici e si tratterebbe di consentire esclusivamente lo spostamento di un dirigente da un istituto all’altro, entro la Regione di riferimento, senza alcuna riduzione del numero delle reggenze. Lo stanziamento inoltre non potrebbe essere utilizzato dalle posizioni dirigenziali poiché le reggenze sono retribuite tramite il FUN e solo in minima parte (certamente non corrispondente allo stanziamento) da fiscalità generale.

Articolo 112 - Misure per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose

Nelle scuole con valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione individuati con decreto del MI da adottare entro marzo prossimo e poi a febbraio di ogni anno è possibile derogare alle norme in ordine alla composizione delle classi. Il Ministero dell’istruzione effettua, entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell’impatto delle presenti disposizioni sugli

apprendimenti e sulla dispersione scolastica. La quota massima di personale da destinare alle classi costituite in deroga è individuata nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale che effettuerà annualmente in Ministero.

Invece di modificare la normativa sulla composizione delle classi e garantire a tutti gli alunni stesse opportunità e qualità dell'apprendimento si decide di intervenire, senza stanziare risorse aggiuntive, né finanziarie né di personale solo nelle scuole che presentano situazioni socioeconomiche della popolazione di riferimento critiche.

Commento

Anche in considerazione dell'attuazione del PNRR riteniamo che questa sia l'occasione per modificare il decreto 81/2009 e investire nella scuola a partire dalla riduzione della numerosità delle classi e dalla stabilizzazione del personale precario per garantire all'avvio di ogni anno scolastico tutti gli insegnanti in classe e la continuità didattica essenziale per il successo formativo e l'inclusione degli alunni.

Articolo 167 - Manutenzione scuole

Si autorizza la spesa per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale fino al 2036: 525 ml per il 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036". I contributi sono assegnati sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con Mef, Mi e previa intese in Conferenza Stato – città e autonomie locali entro il 30 giugno 2029.

Commento

Positivo l'intervento di manutenzione delle scuole, per la manutenzione straordinaria e per l'efficientamento energetico, ma non è stata prevista la bonifica dall'amianto a tutela della salute delle persone.

Articolo 182 - Disposizioni in materia di trattamento accessorio

L'art.23, comma 2, del DLgs75/2017 aveva fissato come limite massimo del trattamento accessorio, anche per i dirigenti, quello fissato per il corrispondente trattamento nel 2016. Ora, il comma 182 prevede che tali risorse possano essere incrementate dal C.C.N.L., nel limite massimo di 200 milioni (oneri riflessi compresi), per l'intera PA statale (ivi compreso il personale scolastico). La relazione tecnica indica che tale importo deve essere ripartito tra le varie Amministrazioni Statali sulla base della retribuzione media del personale e considerando le unità in servizio al 31.12.2018, come desunte dal conto annuale 2018.

Commento

Si tratta di una misura che va ad incrementare i fondi destinati al trattamento accessorio.

Articolo 185 - Ordinamento professionale

Tale disposizione integra le risorse stanziare per i rinnovi contrattuali per il pubblico impiego di 200 milioni a partire dal 1° gennaio 2022 al fine di definire, nell'ambito del CCNL 2019/21, i nuovi ordinamenti professionali. I fondi vengono ripartiti sulla base della retribuzione media e delle unità in servizio al 31.12.2018 secondo le risultanze del Conto annuale 2018.

Commento

Per la scuola riguarda esclusivamente il personale ATA in quanto il personale docente è espressamente escluso dall'art.3 del D.L.80/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni).

Articolo 186 – Risorse per la formazione

La misura prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Commento

Riteniamo che nel settore Istruzione l'investimento in formazione debba essere fortemente sostenuto per consentire adeguate politiche di valorizzazione.

TITOLO VIII - CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE

Articolo 117 – APP18

Per promuovere la cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, nell'anno del compimento del diciottesimo anno è assegnata a tutti i residenti sul territorio nazionale (in possesso di permesso di soggiorno, ove previsto) una carta elettronica utilizzabile per scopi culturali, nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Gli importi nominali da assegnare, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta sono definiti dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Negli articoli presenti in questo titolo sono previsti numerosi interventi: Risorse per oltre 1 miliardo di euro ai settori della cultura e dello spettacolo, dal cinema a biblioteche e archivi, fondazioni liriche, editoria, borghi; 750 milioni annui il Fondo per il cinema e l'introduzione per i lavoratori dello spettacolo del SET (fondo economico temporaneo), con una dotazione di 20 milioni per il 2022 e 40 milioni annui dal 2023. Per le fondazioni liriche è previsto un fondo con 100 milioni per il 2022 e 50 per il 2023. Sono previsti inoltre 20 milioni per contrastare la desertificazione dei borghi.

Viene istituito il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" con una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2022 e 140 milioni di euro per il 2023. Il fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda

di informazione. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, la norma autorizza 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico.

Per quanto riguarda il turismo, In arrivo due nuovi fondi: il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente – con una dotazione di 120 milioni di euro nel 2022, 120 milioni nel 2023 e 40 milioni per il 2024 – e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Serviranno all'adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e alla promozione di politiche di sviluppo del turismo. Stanziati anche 6 miliardi l'anno per tre anni per la realizzazione d'interventi per l'accessibilità turistica di persone con disabilità.

Commento

In questi articoli vengono menzionati molti dei settori maggiormente impattati durante la pandemia, il turismo, la cultura, i lavoratori dello spettacolo, tutti comparti che hanno toccato il fondo e che dovranno riprendere quota, come e meglio di prima. Per il settore del turismo, oltre a quanto previsto in questo documento, c'è la necessità di interventi sulle infrastrutture per adeguarle ai più elevati standard internazionali, come meriterebbe il nostro sistema di accoglienza. Rispetto a questo tema, nel presente documento non è previsto nulla, ma si interviene in questo senso nel decreto di attuazione del PNRR, anche se a nostro avviso in maniera non soddisfacente, come abbiamo rilevato nelle osservazioni di quel documento.

TITOLO X – MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E SISMA

AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE

Articolo 16 – Garanzia Green

Le risorse per le garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal concesse da SACE S.p.A sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti. Le risorse del fondo istituito con la l. di bilancio 2020 (dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. *Viene utilizzata la dotazione del fondo per coprire le garanzie concesse da SACE S.p.a.*

Articolo 31 – Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione

(Cfr Lavoro)

Articolo 83 – Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale

(Cfr Lavoro)

Articolo 85 – Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

Per favorire operazioni di **workers buy out** attraverso la costituzione di cooperative di lavoratori viene previsto, a decorrere dal 1/1/22, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Commento

È positiva la volontà di favorire operazioni di workers buy out

Articolo 116 – Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

La norma prevede l'esenzione dall'imposta municipale per gli immobili delle attività commerciali che si trovano nei comuni con una popolazione inferiore ai 500 abitanti: questo, si legge nel testo, "al fine di favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori". Per le stesse finalità lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai commercianti e agli artigiani. Queste agevolazioni sono finanziate con 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Commento

La Cisl da sempre ritiene condivisibili tutte le iniziative volte alla rivalutazione dei piccoli borghi e delle aree interne, anche per far fronte al fenomeno dello spopolamento con conseguente depauperamento di intere fasce di territorio che andrebbero rivalorizzate. Sarebbe per questo auspicabile prevedere uno stanziamento maggiore di risorse. Inoltre, il presidio dei piccoli centri nelle aree interne sembra rivelarsi importante anche per la difesa del territorio ed un armonico sviluppo territoriale. Andrà verificato se misure così specifiche e minimali possano avere un reale impatto.

Articolo 131 - Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni

(Cfr Infrastrutture)

Articolo 139 – Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane

Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale è autorizzata la spesa di **150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029**. I criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse vengono definiti anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

Articolo 141 – Rifiinanziamento progettazione

Al fine di favorire gli investimenti, viene aumentata la dotazione per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva agli enti locali, relativamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Sono previsti **320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031**.

Commento

Dobbiamo osservare la permanenza normativa, in materia di affidamento, della valutazione progettuale in termini di offerta economicamente più vantaggiosa. Il DL 77/2021 conferma questo tipo di aggiudicazione ed elimina, inoltre, con l'art. 49 il limite, previsto al comma 14 dell'art.105 d.lgs. 50/2016 sul limite percentuale del prezzo a ribasso. Troviamo davvero difficile prevedere innovazione e qualità seguendo il principio del costo: diversamente, è importante cambiare paradigma instaurando, con il presupposto della innovazione, una competizione tra imprese verso l'alto. Le stazioni appaltanti devono essere accompagnate verso una qualificazione dei rapporti pubblico-privato e vanno, comunque, stabiliti criteri scientifici, non discrezionali, per permettere la corretta valutazione delle imprese meritevoli

L'aumento della dotazione del Fondo per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico è positivo, bisognerebbe incrementare altrettanto la capacità di spesa di Regioni e Comuni, che si attesta mediamente intorno ai 350 milioni l'anno.

Articolo 142 - Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con DPCM, di concerto con il MEF e con il MITE, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento

E' positiva l'attenzione per la manutenzione delle opere idrauliche. Con la creazione di specifici fondi però si rischia una frammentazione delle risorse

Articolo 143 - Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad

Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.

Articolo 151 - Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi

Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, c. 3, del DL 8/9/2021, n. 120, nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dip. della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 per il 2023 e 60 per il 2024, di cui 20 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni. Essendo finanziamenti per la tutela del territorio, sarà importante capire come verranno coordinati con gli altri fondi.

Articolo 153 – Fondo sostegno transizione industriale

Per favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione industriale con una **dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022**. Possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂. Per le disposizioni attuative è necessario un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, che dovrebbe essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Commento

Si tratta di un ulteriore, limitato, stanziamento a sostegno delle imprese e della loro capacità di miglioramento in termini di sostenibilità che si affiancano a quelle già previste dal PNRR. Ancora una volta si dovrà verificare come i ministeri coinvolti intendano declinare l'applicazione della norma che dovrà certamente prevedere come per tutte le altre il coinvolgimento e la partecipazione delle forze sociali a partire dal Sindacato.

Articolo 154 – Fondo italiano per il clima

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo rotativo con dotazione pari a **840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026**. Il Fondo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

Articolo 155 – Istituzione del fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Per le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma verranno emanati appositi decreti interministeriali.

Articolo 156 - Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo

È istituito, nello stato di previsione del MITE, un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli artt. 181 e 214-ter del Dlgs 3/4/2006 n. 152, con una dotazione

pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Ai fini dell'accesso al fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 216, c.3, del Dlgs 3/4/2006 n. 152, presentano al MITE istanza di un contributo a copertura dei costi per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 60.000 conformemente alla disciplina sugli aiuti de minimis.

Con decreto del MITE, di concerto con il MEF, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo.

Commento

L'attenzione per l'economia circolare è positiva. La norma va poi coordinata con il sistema dei rifiuti.

Articolo 158 – Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a **ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema** fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

Commento

Con queste risorse "l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema". Provvedimento a nostro avviso dovuto ed opportuno, per ridurre il carico altrimenti gravante su imprese e famiglie.

Inoltre, se i prezzi si manterranno elevati il costo annuale potrebbe arrivare ad 8 mld. Sembra quindi atteso un rilevante aumento dei prezzi di elettricità e gas che potrebbero avere un effetto dirompente sulla ripresa economica (non solo del nostro paese). D'altra parte viene assunta la scelta prudente di intervenire solo sul primo trimestre, destinando eventuali ulteriori stanziamenti in presenza di una dinamica al rialzo del costo di gas ed elettricità nei trimestri successivi

Articolo 159 - Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Nello stato di previsione del MITE è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Commento

Si sottolinea infine che nell'intero testo della legge di bilancio non è previsto il tema amianto, né in relazione alle operazioni di bonifica e né in campo previdenziale con norme su ristori a lavoratori esposti ed ex esposti.

INFRASTRUTTURE

Articolo 131 - Istituzione del fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni

E' istituito un fondo al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni entro l'anno 2030 con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 e 2028, e di 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Queste risorse sono destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, acquisto di treni ad idrogeno sulle linee non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei, rinnovo adibiti ai mezzi di autotrasporto.

Commento

Ci sembra di capire che le risorse stanziare, 2mld di euro in 12 anni, vadano ad integrarsi con quanto già previsto dal PNRR su queste materie e questo sarebbe positivo. Ci sembrerebbe buona la dotazione finanziaria laddove fosse "verticalmente attribuibile" ad uno specifico titolo (ad esempio, "acquisto treni ad idrogeno"). Vedendo invece l'ampiezza dell'idea di spesa ("... Queste risorse sono destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, acquisto di treni ad idrogeno sulle linee non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei, rinnovo adibiti ai mezzi di autotrasporto), potrebbero risultare non sufficienti. Per ridurre le diseconomie e lo spreco di risorse determinato dal nanismo delle oltre 900 imprese italiane, il fondo dovrà comunque incentivare e premiare l'aggregazione di imprese.

Sarà importante verificare il riparto e il reale utilizzo delle risorse insieme al coinvolgimento delle parti sociali.

Articolo 132 - Metropolitane nelle grandi aree urbane

Al fine di promuovere la sostenibilità urbana, mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

Commento

Bene l'accelerazione e l'aumento delle risorse a salire tra il 2022 ed il 2036 che dovrebbe portare la cifra investita sulle metropolitane ed il trasporto rapido di massa in 15 anni a 3,7 miliardi di euro. Si prevede che con decreto del Mims di concerto con il Mef, da realizzarsi entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione e delle modalità di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti al completamento delle opere.

Articolo 133 - Alta velocità a alta capacità della linea ferroviaria Adriatica

E' autorizzata, in favore di Rete Ferroviaria Italiana, la spesa pari a 5.000 milioni di euro (suddivisi in più anni, ovvero 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035).

Commento

Questi interventi sono mirati a realizzare le opere di velocizzazione sulla linea ferroviaria 'Adriatica', così da ridurre i tempi di percorrenza per i cittadini e aumentare la capacità di trasporto delle merci, nella logica della creazione di un secondo corridoio strategico, accanto a quello Tirrenico, della rete core europea Ten-T. Si tratta di un intervento che riguarderà anche l'intera linea Bologna-Lecce e consentirà di migliorare i collegamenti tra il Nord e il Sud del Paese. Si ritiene che una quota parte delle risorse vada utilizzata per incentivare le cosiddette "autostrade viaggianti".

Articolo 134 - Contratto di Programma RFI

Viene rifinanziato il contratto di programma RFI di parte degli investimenti così suddivisi: 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036. Per i servizi, invece, sono finanziati 500 milioni per l'anno 2022, 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, e di 600 milioni per l'anno 2027

Commento

*Il **Contratto di Programma Investimenti**, è finalizzato a regolare la programmazione sostenibile degli investimenti infrastrutturali relativi alla sicurezza e all'adeguamento ad obblighi di legge, alle tecnologie per la circolazione e l'efficientamento, a interventi "leggeri", per l'aumento delle prestazioni di linee esistenti, e a interventi "pesanti", per la realizzazione di nuove opere ferroviarie di ammodernamento e sviluppo della rete.*

*Il **Contratto di Programma Servizi**, è finalizzato al finanziamento delle attività di Gestione e Manutenzione straordinaria della Rete, al fine di garantire l'utilizzabilità della rete in condizioni di sicurezza e affidabilità mediante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il finanziamento di altri oneri di gestione relativi all'esercizio ferroviario (circolazione, safety, security, navigazione ferroviaria) e dei servizi di assistenza.*

Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Siamo soddisfatti dei protocolli sottoscritti dalle OO.SS. con RFI e del lavoro, portato in consulta, sulla redazione delle Linee guida per il nuovo PFTE. Preme sottolineare, però, la necessità della redazione di un contratto tipo per gli affidamenti che non si limiti alla semplice indicazione di parametri (schema) entro il quale le stazioni appaltanti devono operare per la sua compilazione. Questo permetterebbe una maggiore certezza nell'applicazione dei giusti parametri, anche in riferimento alla qualità e sicurezza del lavoro svolto, sia la tipizzazione degli strumenti messi in campo nazionalmente.

Articolo 135 - Contratto di Programma ANAS

Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036

Commento

Si evidenzia che ancora non è stato definito il Contratto di Programma 2021/2025 (in via di definizione). Nell'ambito del contratto di programma va previsto meccanismo per l'adeguamento dei fabbisogni organici in funzione delle maggiori risorse erogate.

Articolo 136 - Incremento Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Il Fondo, attualmente previsto con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, viene incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022, interviene sulla base delle richieste avanzate dalle imprese, anche in deroga a quanto previsto dal Codice Appalti, per le variazioni dei prezzi superiori all'8% per i contratti in corso di esecuzione.

Commento

La revisione dei prezzi è autorizzata per le opere pubbliche, escludendo l'edilizia privata. Inoltre, questo provvedimento pone una riflessione sulla de-industrializzazione nel nostro Paese: come accaduto per le mascherine, l'Italia dipende ormai completamente da altri paesi (che le produzioni le hanno mantenute) è pertanto è quella che ne soffre di più.

Articolo 137 – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali

In favore della Società Autostrada Tirrenica SpA, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico finanziarie della concessione, viene autorizzato un finanziamento di 200 milioni di euro (ovvero di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026)

Articolo 138 - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali

Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadania, viene concesso alla Regione Emilia-Romagna un contributo massimo pari a 200 milioni di euro così suddivisi:

- 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 20 mln di euro per l'anno 2024;
- 40 mln di euro per l'anno 2025;
- 50 mln di euro per l'anno 2026;
- 70 mln di euro per l'anno 2027.

Articolo 139 – Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane

Per gli interventi straordinari di manutenzione e adeguamenti della viabilità stradale di competenza di regioni, province, città metropolitane, a seguito dei cambiamenti climatici, comprese le varianti di percorso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2022, 150 milioni di euro per l'anno

2023, e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, 300 mln. di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Il Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata definirà le modalità di assegnazione delle risorse e definirà le modalità di assegnazione e di revoca delle stesse.

Articolo 140 – Messa in sicurezza strade

Per l'anno 2022 e 2023 sono assegnati ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e arredo urbano, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I finanziamenti sono erogati tenendo conto della popolazione, ovvero:

- fino a 5.000 abitanti: 10.000 euro;
- da 5.001 a 10.000 abitanti: 25.000 euro;
- da 10.001 a 20.000 abitanti: 60.000 euro;
- da 20.001 a 50.000 abitanti: 125.000 euro;
- da 50.001 a 100.000 abitanti: 160.000 euro;
- da 100.001 a 250.000 abitanti: 230.000 euro;
- superiori a 250.000 abitanti: 350.000 euro.

Articolo 141 – Rifinanziamento progettazione

Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, viene modificato il finanziamento così come segue:

- da 170 milioni di euro previsti per l'anno 2022 a 320 milioni di euro;
- di 350 milioni di euro per l'anno 2023;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

Per il biennio 2022/2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è così definito:

- opere pubbliche in ambito del PNRR;
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici con precedenza agli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell'Ente

Commento

Dobbiamo osservare la permanenza normativa, in materia di affidamento, della valutazione progettuale in termini di offerta economicamente più vantaggiosa. Il DL 77/2021 conferma questo tipo di aggiudicazione ed elimina, inoltre, con l'art. 49 il limite, previsto al comma 14 dell'art.105 d.lgs. 50/2016 sul limite percentuale del prezzo a ribasso. Troviamo davvero difficile prevedere innovazione e qualità seguendo il principio del costo: diversamente, è importante cambiare paradigma instaurando, con il presupposto della innovazione, una competizione tra imprese verso l'alto. Le stazioni appaltanti devono essere accompagnate verso una qualificazione dei rapporti pubblico-privato e vanno, comunque, stabiliti criteri scientifici, non discrezionali, per permettere la corretta valutazione delle imprese meritevoli

Articolo 142 - Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

Viene istituito un fondo per la progettazione per gli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche ed il miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici (corsi d'acqua: fiumi, torrenti, ruscelli), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Il funzionamento del fondo e i criteri di modalità di riparto delle somme, saranno stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Conferenza Stato-Regioni.

Commento

La pianificazione in materia di difesa del suolo è di notevole importanza per la rinaturalizzazione, intesa come difesa territoriale del suolo che riacquista caratteristiche tali da porre un freno naturale agli eventi più dannosi. Per far questo è opportuno estrarre e rafforzare quanto di buono c'è nella pianificazione in materia di difesa del suolo che il piano si pone

Articolo 145 – Giubileo 2025

Viene istituito uno speciale Fondo per la pianificazione e realizzazione delle opere in relazione al Giubileo 2025, con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022; 2023; 2024; e di 330 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026. Viene inoltre istituito un Fondo per assicurare il coordinamento operativo per le spese per i servizi messi a disposizione dei partecipanti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022; 2023; 2024, e di 70 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni per il 2026. Dovrà essere fatto un cronoprogramma degli interventi e degli enti competenti alla gestione.

Articolo 147 - Candidatura Roma Expo 2030

E' previsto un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale Internazionale del 2030.

Articolo 148 - Rifi naziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale

Sono previste una serie di modifiche e proroghe al fine di accelerare le opere di ricostruzione nelle aree interessate dagli eventi sismici.

- Proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza del sisma Centro Italia, e contestuale termine della gestione straordinaria (Commissario). La proroga vale anche per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione.
- Proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno interessato le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, con possibilità di assunzione di personale con contratto flessibile nel limite di spesa complessiva di 15 milioni di euro.
- Riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario alle unità di lavoro (escluso i dirigenti) presso le regioni per l'espletamento delle attività conseguenti lo stato di emergenza, con un

tetto limite di 30 ore mensili ed una spesa, per l'anno 2022, di 300.000 euro. Il riconoscimento avverrà su autorizzazione dei Commissari Delegati (Presidenti delle Regioni interessate) del sisma 2012.

- Proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza relativo al sisma dell'isola di Ischia.
 - Proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza relativo al sisma che ha interessato i territori di Acì Bonaccorsi, Acì Catena, Acì S. Antonio, Acireale, Milo, Santa Veneria, Zafferana Etnea.
 - Proroga al 31 dicembre 2022 per la gestione affidata al Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma in provincia di Campobasso e in provincia di Catania;
 - Autorizzazione alla stipula di contratti a tempo determinato per l'assunzione massima di n. 25 unità da destinare agli Uffici Speciali della Ricostruzione sulla città dell'Aquila e Comuni limitrofi.
- Sono, inoltre, stanziati 6 miliardi di euro per la ricostruzione provata ed ulteriori 200 milioni di euro per l'assistenza alla popolazione.

Commento

I dati forniti dalla Gran Sasso Science Institute, forniscono in maniera inequivocabile come i finanziamenti ai privati siano notevolmente diminuiti con l'arrivo dei commissari. Inoltre il personale degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, interpreta in maniera arbitraria e non coordinata, l'approvazione o meno delle varie pratiche. Il ricorso a nuove assunzioni su L'Aquila pone l'attenzione del personale degli Uffici Speciali della Ricostruzione che, appena stabilizzato, ha subito chiesto i trasferimenti per il ritorno alle proprie sedi di residenza (Campania e Molise).

Sarebbe, inoltre, auspicabile l'adeguamento delle procedure di verifica dei flussi di manodopera e di garanzia della legalità in modo da rendere omogenee le procedure e gli istituti messi in campo, con particolare riferimento al protocollo di intesa tra Tavolo di Missione, istituito presso il Ministero degli Interni e Commissario SISMA 2016. Al testo è allegato un protocollo tipo che segue questo percorso di tipizzazione delle procedure e degli istituti al fine di garantire maggiore omogeneità nella verifica della legalità e non lasciare spazio ad iniziative non concertate. Questa metodologia trova conferma anche nei protocolli firmati dalle OO.SS. con il MIT l'11 dicembre 2020 e con il MIMS nel 25 ottobre 2021, che consegnano ai territori protocolli tipo da sottoscrivere nelle zone commissariate.

Articolo 150 – Rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico

E' previsto un rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per potenziare le azioni per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. Tutto ciò è previsto dall'articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, dove è stato previsto che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie al un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commento

Purtroppo i finanziamenti messi a disposizione risultano insufficienti rispetto al fabbisogno reale.

TITOLO XII - REGIONI, ENTI LOCALI

Articolo 166 - Ponti e Viadotti

E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per garantire continuità degli interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e di sostituzione di quelli esistenti dovuti a problemi strutturali. Le modalità di riparto dei suddetti fondi saranno contenute in specifico decreto che dovrà essere emanato dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero delle Finanze previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto deve essere emanato entro il 30 giugno 2023.

Articolo 167- Manutenzione scuole

Vengono modificati gli importi previsti dall'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 63) "Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034", a comma 64): " Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo."

Il presente articolo prevede di assegnare, dall'anno 2030 all'anno 2036, ulteriori risorse in favore delle città metropolitane e delle province, nonché degli enti di decentramento regionale, nel limite di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni per l'anno 2031, 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036. I criteri di ripartizione saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Finanze e il Ministero dell'Istruzione, previa intesa Conferenza Stato-Regioni da adottare entro il 30 giugno 2029.

Commento

Gli interventi variano su più linee di azioni che non riguardano solo la scuola, ma anche la messa in sicurezza delle strade. L'arco temporale di adozione dei decreti non è certo immediato.

Articolo 168 - Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del

tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Commento

Condividiamo la scelta del Governo di estendere i contributi previsti per interventi di rigenerazione urbana anche ai comuni con meno di 15.000 abitanti. Tuttavia emerge una perplessità: visto che per i comuni con più di 15.000 abitanti spettano anche i 500 milioni di euro stanziati dal DL di attuazione del PNRR, sembrerebbe esserci una sovrapposizione tra i due provvedimenti, con il rischio di avere due bandi identici per l'assegnazione delle risorse. Crediamo che questo aspetto vada risolto per evitare inutili complicazioni.

La misura è inoltre condivisibile per la sua valenza di sostenibilità ambientale e di intervento sull'emergenza sociale e anche per favorire l'associazionismo dei piccoli comuni.

Articolo 169 - Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022

Vengono regolamentati i rapporti finanziari tra ciascuna delle 5 regioni a Statuto Speciale e il Governo in termini di contributi della regione alla finanza pubblica e di risorse attribuite alla regione

Commento

Norma tecnica di contabilità.

Articolo 170 - Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane

Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Commento

Misura quanto mai opportuna e necessaria che prende correttamente a riferimento i fabbisogni standard e la capacità fiscale per finanziare le funzioni fondamentali di province e città metropolitane.

Articolo 173 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni

di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

Commento

Misura opportuna che agevola i comuni che, virtuosamente stanno procedendo alle operazioni di riequilibrio finanziaria, a seguito di situazioni di dissesto, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 174 - Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
- c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Commento

La misura è condivisibile in quanto soccorre le realtà comunali più piccole i cui equilibri finanziari e di bilancio sono stati fortemente compromessi anche dall' emergenza pandemica in termini di minori entrate.

Articolo 175 - Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali

Norma tecnica che disciplina gli incrementi dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario.

Commento

Misura strettamente tecnica.

Articolo 177 - Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Al fine di promuovere le iniziative di legalità, attraverso misure di ristoro in favore del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di intimidazioni subite durante lo svolgimento delle proprie funzioni, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Interno di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. I criteri per definire le modalità di erogazione saranno realizzati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle Finanze, con il Ministero dell'Istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Commento

Si ritiene condividere le soluzioni normative per rafforzare gli strumenti di tutela e sostenere gli amministratori per fare emergere anche quelle minacce ed atti intimidatori che ad oggi non vengono denunciati.

Articolo 178 - Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali

La scadenza della certificazione fissata al 30 giugno 2022 è spostata al 31 ottobre 2022.

Commento

Misura positiva che agevola da un punto di vista contabile gli eell in difficoltà.

Articolo 179 - Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali

A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l' unitarietà dell' azione di governo nelle funzioni degli enti territoriali correlate ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire l'assenso preventivo da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commento

La norma opportunamente fa riferimento ai parametri dei fabbisogni e costi standard nonché degli obiettivi di servizio per il finanziamento dei Lep, secondo l'assenso della competente commissione tecnica

Articolo 180 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Commento

Misura finanziaria che opportunamente agevola i Comuni montani, notoriamente caratterizzati da peculiarità e specificità.

Articolo 181 - Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati con una serie di agevolazioni che coinvolgono Cassa Depositi e Prestiti.

Commento

Misura di carattere contabile opportuna per agevolare regioni ed enti locali nella regolarizzazione della gestione finanziaria.

TITOLO XIII - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

Sicuramente positivo per la CISL il fatto che negli articoli relativi a “Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico” si ritrovino gli impegni sottoscritti da Governo e parti sociali nel “Patto per l’innovazione e la coesione sociale” dello scorso 10 marzo, ma tuttavia non possiamo non evidenziare che gli stanziamenti previsti appaiono ancora non sufficienti a garantire la piena attuazione di quanto in esso previsto.

Articolo 182– Disposizioni in materia di trattamento accessorio

L’articolo prevede per il personale delle amministrazioni statali un incremento nel limite di una spesa complessiva **di 200 mln di euro** al lordo degli oneri contribuiti ai fini previdenziali e dell’IRAP a partire dal 2022 per il pagamento trattamento accessorio (superamento tetti di spesa art. 23 Dlgs 75/2017). Analogo incremento è previsto per le restanti amministrazioni, a valere sui rispettivi bilanci.

Commento

La somma stanziata per il superamento del tetto di spesa del salario accessorio non è, a ns avviso sufficiente, a finanziare il sistema indennitario e le progressioni economiche di tutte le Amministrazioni.

Articolo 183 - Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione

Viene prevista l’istituzione presso il MEF di un Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici non economici e delle agenzie, con una dotazione di 100 mln per il 2022, 200 mln per il 2023 e 250 mln a partire dal 2024.

Commento

Positiva la previsione dell’istituzione di un Fondo ad hoc per le assunzioni di personale a tempo indeterminato ma anche in questo caso gli stanziamenti non appaiono sufficienti a garantire le assunzioni necessarie per colmare le gravi carenze di organico ormai presenti in tutte le Amministrazioni.

Articolo 184 - Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

Gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del contratto 2022/2024 sono determinati in 310 mln di euro per l’anno 2022 e in 500 mln di euro a partire dal 2023. Nelle more della definizione dei contratti verrà corrisposto l’IVC. Per le restanti amministrazioni gli oneri per i rinnovi contrattuali sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Commento

Come Cisl dobbiamo rilevare che l’entità delle risorse previste sono, a ns avviso, non sufficienti a garantire i prossimi rinnovi contrattuali dal momento che gli importi di cui sopra riguardano la sola anticipazione dell’indennità contrattuale

Articolo 185 - Ordinamento professionale
(Cfr Scuola)**Articolo 186 – Risorse per la formazione**

La norma prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. A tal fine viene istituito un apposito Fondo per la formazione di 50 mln di euro a decorrere dal 2022.

Commento

Come Cisl valutiamo positivamente la misura prevista nell'articolo dal momento che da sempre abbiamo riconosciuto il valore della formazione e chiesto alle Amministrazioni impegni concreti dal momento che è indispensabile motore di innovazione e modernizzazione della PA.

Articolo 187 – Incremento del ruolo organico della magistratura

L'articolo prevede l'assunzione ulteriori 82 unità magistrati presso la Procura Europea al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale.

Articolo 188 – Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorso

Si autorizza il Ministero di Giustizia nell'anno 2022 ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio

Articolo 189 – Attuazione art 46 del DLgs 29 maggio 2017 n. 95

La norma prevede lo stanziamento di i **10 mln di euro** a decorrere dal 2022 per incremento fondi trattamento accessorio forze di Polizia e Forze Armate.

Articolo 190 – Strade sicure

L'articolo prevede l'incremento dei Fondi per trattamento accessorio personale impiegato operazione Strade sicure